



Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia

GUIDA AI DIRITTI E SERVIZI PER I CORREGIONALI EMIGRATI E I LORO DISCENDENTI



ORIENTAMENTO AL RIENTRO

A CURA DI PAOLA TESSITORI

REALIZZATA CON IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO – REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Dicembre 2002

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI USATI NEL TESTO



ATTENZIONE!

Evidenzia un testo importante, da leggere e ricordare.



NOTA BENE!

Segnala una precisazione al testo da mettere in evidenza.



Dove rivolgersi per informazioni.

L.	= legge
G.U.	= Gazzetta Ufficiale (pubblicazione periodica con i testi ufficiali delle leggi dello Stato italiano)
D.P.C.M.	= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	= Decreto del presidente della repubblica
D.Lgs.	= Decreto Legislativo
D.L.	= Decreto Legge
€	= Euro (moneta unica europea in vigore in Italia dal 2002)
n.	= Numero
P.S.	= Pubblica sicurezza
U.O.	= Unità Operativa (di Pubblica Amministrazione)
CCIAA	= Camera di Commercio, Industria e Artigianato



Per tutte le incombenze legate al rientro in Italia, per le necessità burocratiche, amministrative, di patronato, conoscenza e tutela dei diritti, problematiche culturali, relazioni con i familiari rimasti in Argentina, i coregionali possono rivolgersi agli uffici dell'ALEF o ai suoi sportelli regionali per azioni di consulenza, orientamento alla cittadinanza attiva, informazioni.

INTRODUZIONE

QUESTA GUIDA...

È indirizzata a tutti i correghionali residenti in Argentina ed ai loro discendenti. Lo scopo che si prefigge è quello di fornire informazioni utili ad una loro eventuale decisione di rientro in Italia, nella consapevolezza che questa scelta debba essere il frutto di un'attenta valutazione e non soltanto di una spinta emotiva contingente, per quanto ben comprensibile. In questa scelta, importante deve essere il fattore "conoscenza della situazione italiana e regionale", anche dal punto di vista degli adempimenti burocratici e normativi.

È stata pensata come un mezzo di orientamento alla cittadinanza italiana ed ai servizi essenziali – quelli con i quali il correghionale o suo discendente giunto in Italia si trova a dover fare subito esperienza.

È stata scritta in italiano ed in spagnolo, per consentire anche ai correghionali o loro discendenti con scarsa conoscenza della lingua italiana di coglierne il significato ed i suoi contenuti.

Elvio Ruffino
Presidente ALEF



Autrice del testo è la dott.ssa Paola Tessitori; la traduzione è invece del dott. Didier Escobar Latorre.

Si ringrazia:

- l'Ufficio diritti CGIL – Camera del Lavoro Territoriale dell'Udinese e della Bassa Friulana;
- l'Ufficio stranieri della questura di Udine.



La realizzazione è stata resa possibile dal sostegno della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio per i Correghionali all'Estero nell'ambito della programmazione relativa all'anno 2002.

Udine, dicembre 2002

SCHEDA 1



NEL MONDO

PREMESSA



ATTENZIONE!

Le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia definiscono **emigranti o corregionali all'estero**:

- i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia;
- i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslava in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo;
- i loro familiari e discendenti

che **risiedono stabilmente** fuori del territorio nazionale.

Con il termine **rimpatriati**, invece, la normativa regionale indica i corregionali che dai Paesi di emigrazione hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni e dopo una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni continuati.

La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da Autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

1.1 - RISIEDERE ALL'ESTERO

La **residenza** è il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo: i cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all'estero.

Nel primo caso sono iscritti nell'**Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.)** del Comune italiano e si rivolgono direttamente ad esso per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche.

Nel secondo caso sono iscritti nell'**Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)** e devono rivolgersi direttamente al Consolato italiano del luogo di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche relative. L'iscrizione è obbligatoria e permette l'utilizzo pieno dei vari **servizi consolari**, in particolare quelli relativi ai passaporti, alla cittadinanza, allo stato civile, alla leva, al notariato.

La **richiesta di iscrizione all'A.I.R.E.** va fatta al Consolato italiano del luogo di residenza compilando il modulo - Mod. Cons01 - con i propri dati anagrafici e quelli dei familiari conviventi e presentando un documento d'identità valido che per l'Argentina può essere: *Documento Nacional de Identidad*, oppure la *Cédula de Identidad* oppure il *Registro de Conducir*.

Il modulo viene trasmesso d'ufficio al Comune italiano, per la contemporanea cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e l'iscrizione all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.). Il cittadino viene informato dell'iscrizione all'A.I.R.E. per mezzo di un atto amministrativo del Comune di provenienza, notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.



NOTA BENE!

Il cittadino può informare il Comune prima di trasferire la propria residenza all'estero, presentandosi di persona e munito di un valido documento di identificazione, all'Ufficio Anagrafe -

che apre la pratica d'iscrizione all'A.I.R.E., per il cui completamento il cittadino dovrà in ogni caso presentarsi al Consolato italiano competente. **In caso di mancata conferma da parte del Consolato il cittadino verrà cancellato dall'A.P.R. per irreperibilità e non per emigrazione all'estero.**

Chi emigra può richiedere all'Ufficio Matrimoni il **libretto di famiglia internazionale**, riconosciuto in sostituzione di certificati ed estratti di matrimonio, nascita e morte dalla maggior parte dei Paesi europei.

I cittadini italiani residenti all'estero devono comunicare al proprio Comune italiano, tramite l'ufficio consolare del luogo di residenza, ogni variazione relativa a indirizzo, cittadinanza, stato civile, composizione del nucleo familiare

Il **discendente di italiani** che chiede l'iscrizione all'A.I.R.E. deve prima presentare al Consolato tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed accertarsi che la stessa venga trasmessa al Comune italiano competente; in caso contrario, il Comune rigetta la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E.



ATTENZIONE!

- I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da una circoscrizione ad un'altra hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il nuovo domicilio dichiarando anche la composizione del proprio nucleo familiare;
- i cittadini italiani che risiedono nella circoscrizione consolare hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il loro cambiamento di indirizzo;
- i cittadini italiani che hanno fissato la residenza all'estero da oltre 90 giorni devono aggiornare presso l'ufficio Consolare il loro indirizzo.



NOTA BENE!

Il cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E. può chiedere il rilascio della carta d'identità all'Anagrafe del Comune italiano d'origine.

Il rilascio della carta d'identità è immediato ed avviene con le stesse modalità previste per i cittadini residenti.

I documenti da presentare al momento della richiesta sono:

- Passaporto valido o certificato di cittadinanza rilasciato dall'autorità diplomatica italiana del luogo di residenza da non più di 3 mesi;
- 3 fotografie formato tessera uguali, recenti e a capo scoperto;
- carta d'identità precedente.

La carta d'identità è valida 5 anni e può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.

Normativa di riferimento: D.P.R. 06.08.1974 n. 469 L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n° 127.

1.2 - I SERVIZI CONSOLARI

Gli **Uffici consolari all'estero** hanno le competenze che altri organi della Pubblica Amministrazione esercitano sul territorio nazionale.

Il **connazionale residente all'estero** ed iscritto all'anagrafe consolare, può rivolgersi al

la propria Rappresentanza diplomatica per servizi di: formazione e trascrizione di atti di stato civile; pubblicazioni e celebrazione di matrimoni; rilascio e rinnovo di passaporti; atti inerenti alla cittadinanza; atti inerenti alla leva; atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni; certificazioni doganali connesse al rimpatrio; atti inerenti al servizio elettorale; pratiche pensionistiche ed assistenza sociale; sussidi in denaro e contributi per cure mediche per i connazionali indigenti.

I Consolati assicurano ai connazionali **tutela e assistenza** in caso di violazione dei diritti fondamentali; limitazione o privazione della libertà personale; situazioni di emergenza; ricerca di familiari scomparse; pratiche di successione aperte all'estero; il rimpatrio delle salme.

I **connazionali temporaneamente presenti all'estero** possono rivolgersi ai Consolati per servizi di: assistenza in specifiche situazioni di emergenza individuali o collettive che richiedano interventi a tutela dell'integrità, dell'incolumità e della libertà personale; informazioni su medici, centri di cura, avvocati e traduttori di fiducia, cui rivolgersi in caso di necessità; rilascio a titolo gratuito di un documento di viaggio per il solo rientro in Italia, in caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta di identità.

Tra i **servizi consolari**, ne ricordiamo alcuni.

1.2.1 - PASSAPORTI

Il passaporto italiano ha una **validità di cinque anni** e si può **rinnovare, per una sola volta**, per altri cinque anni.

Può chiedere il passaporto italiano :

- chi è nato in Italia e chi, essendosi naturalizzato, abbia riacquisito/acquistato la cittadinanza italiana;
- chi è nato all'estero, figlio di cittadini italiani, che abbia completato la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la donna sposata con cittadino italiano prima del 27.04.1983 che abbia trascritto in Italia il proprio atto di matrimonio.

Per il rilascio/rinnovo del passaporto, l'autorità consolare effettua tutti gli adempimenti previsti dalla legge italiana, che sono: identificazione del richiedente, accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli obblighi di leva, acquisizione dell'atto di assenso di entrambi i genitori per il passaporto intestato ad un minore, concessione dell'autorizzazione per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore con prole minore. Ricordiamo che ai genitori legittimi sono equiparati i genitori conviventi se residenti in Italia, mentre in tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Dal 15.10.1998 è in vigore un nuovo tipo di passaporto, a lettura ottica, proposto in due versioni (a 32 e a 48 pagine) ed a costi differenti.

RILASCIO/RINNOVO DEL PASSAPORTO

Per il rilascio o rinnovo del passaporto è necessario :

1. presentare la richiesta, che ha funzione di autocertificazione, e firmarla davanti al funzionario consolare;
2. presentare il passaporto in scadenza;

3. presentare un documento d'identità italiano o argentino in corso di validità (rilasciato da non più di 10 anni e che consenta l'identificazione). I Consolati in Argentina accettano: *Carta d'identità italiana*, oppure *Passaporto italiano*, oppure *Cédula de identidad argentina*, oppure *D.N.I. argentino*, oppure *patente de guida argentina*, oppure *passaporto argentino*;
4. dimostrare il proprio domicilio in giurisdizione del Consolato al quale si fa richiesta, presentando *D.N.I. argentino*, oppure *Cédula de identidad del Mercosur* rilasciata dalla *Policia Federal*, oppure *patente di guida argentina* in corso di validità;
5. allegare 2 fotografie recenti in bianco e nero o a colori, formato tessera (4x4 cm.) frontali nei seguenti casi:
 - a. quando si tratta del rilascio del primo passaporto italiano
 - b. quando il passaporto precedente ha scadenza decennale
 - c. se sono passati più di sei mesi dalla data di scadenza del passaporto che si vuole rinnovare
6. pagare il costo del libretto (\$5,20) e la tassa (\$30,00). In caso di rinnovo, il costo è di \$ 30,00. Il pagamento si può fare solo in contanti e in pesos argentini. La tassa sarà valida per il primo anno di validità del passaporto. Negli anni successivi, qualora il titolare del passaporto intenda usufruire del documento, dovrà pagare nuovamente la tassa. Nessuna tassa è dovuta per gli anni in cui il passaporto non venga utilizzato.

Quando la domanda e la documentazione necessaria sono complete, il passaporto può essere rilasciato in giornata – salvo eccessivo impegno del personale consolare, che comporta un ritardo nel disbrigo delle pratiche.

La richiesta del passaporto deve essere fatta di persona.



ATTENZIONE!

Chi non è nato in Argentina deve portare D.N.I. per stranieri rilasciato dopo il 16.08.1982 oppure il certificato che rilascia la Cámara Nacional Electoral (25 de Mayo 245, Capital Federal) dove risulti che il richiedente non si è naturalizzato argentino.

Il rinnovo del passaporto italiano può essere richiesto a partire **da sei mesi prima** della scadenza e non oltre i sei mesi da essa. Superati questi ultimi sei mesi o comunque dieci anni dalla data del rilascio, si dovrà procedere ad un nuovo rilascio.

CASI PARTICOLARI

A) RICHIEDENTE CON FIGLI MINORENNI

I figli minori possono essere iscritti sul passaporto di uno o di entrambi i genitori (se entrambi sono cittadini italiani), a condizione che abbiano **meno di 16 anni** compiuti. Per la richiesta, è necessaria la presenza del minore e il consenso di entrambi i genitori.

Il richiedente con figli minori di 18 anni deve ottenere l'assenso dell'altro genitore al rilascio o al rinnovo del proprio passaporto, con una formale autorizzazione che deve essere acquisita dal funzionario pubblico competente (ufficiale comunale o notaio in Italia, funzionario consolare all'estero).

L'assenso può essere espresso recandosi personalmente in Consolato oppure se l'altro

genitore risiede fuori della circoscrizione consolare del richiedente, l'assenso deve essere dato presentandosi al Comune italiano di residenza oppure al Consolato italiano più vicino al luogo di dimora del genitore.

In caso di divorzio, separazione o se l'altro genitore è irreperibile o si rifiuta di firmare l'atto di assenso, l'Autorità Consolare può intervenire come giudice tutelare in casi particolarmente gravi, su richiesta dell'interessato, e autorizzare il rilascio o rinnovo del passaporto. Questa procedura **non può** essere sostituita da alcun documento giudiziale o notarile argentino.

B) RINNOVO DI PASSAPORTO RILASCIATO DA ALTRO UFFICIO

Quando il passaporto di cui il cittadino è in possesso è stato rilasciato da altro Ufficio (questure in Italia o Consolati italiani nel mondo), il Consolato deve ottenere l'autorizzazione (nulla osta) al rinnovo o rilascio di un passaporto nuovo dall'ufficio che ha messo o rinnovato il passaporto scaduto.

Bisogna tener presente che spesso occorrono parecchie settimane per ottenere la nulla osta, per cui diventa necessario calcolare con anticipo il rinnovo del proprio passaporto.

C) SMARRIMENTO O FURTO DEL PASSAPORTO DI CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO

In caso di smarrimento o furto del passaporto la persona può richiederne uno nuovo presentando la relativa domanda accompagnata dall'originale della denuncia fatta alla Polizia Federal Argentina e compilando in Consolato l'apposita dichiarazione relativa allo smarrimento del passaporto.



ATTENZIONE!

Il Consolato **non può** rilasciare o rinnovare carte d'identità a cittadini italiani *temporaneamente* presenti all'estero, nemmeno in caso di furto o smarrimento. Anche in questi casi, la richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti deve essere presentata al Comune italiano di residenza, accompagnando la domanda con la traduzione in italiano della denuncia di furto o smarrimento, autenticata dal Consolato italiano competente per il territorio in cui è avvenuto il fatto. Solo in casi particolari, il Consolato può rilasciare o rinnovare il passaporto a cittadini non residenti all'estero, ma solo a titolo oneroso e previo nulla-osta della competente Questura italiana.

1.2.2 - STATO CIVILE

Lo Stato Civile si occupa della comunicazione ai Comuni italiani degli avvenimenti anagrafici più importanti nella vita dei cittadini italiani (nascita, matrimonio, nascita dei figli, divorzio, decesso, ecc.).

Non è necessaria alcuna legalizzazione per gli atti rilasciati dopo il 01.07.1990.

L'autorità consolare provvede in particolare:

- alla legalizzazione degli atti di stato civile emessi dall'autorità straniera e alla loro eventuale traduzione (e legalizzazione) in italiano, alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (atti gratuiti se per uso trascrizione);
- alla ricezione e richiesta di trascrizione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte presso i competenti Comuni italiani; all'iscrizione, nei casi previsti, delle nascite e dei decessi nei registri dello stato civile;



ATTENZIONE!

In base a quanto stabilito dagli artt. 49, 51 e 67 dell'Ordinamento Italiano di Stato Civile (legge n.278 del 1939), **le dichiarazioni relative alla nascita di figli dovranno effettuarsi entro 10 giorni dalla data di nascita** davanti all'Autorità consolare del paese di residenza, per poter essere poi trasmesse al Comune di ultima residenza in Italia del genitore. Il mancato rispetto delle predette disposizioni e la tardiva presentazione della documentazione comporta ritardi nell'espletamento delle pratiche.

- alla richiesta presso i Comuni italiani ed all'affissione all'albo consolare delle pubblicazioni di matrimonio; al rilascio, ove prescritto, del nulla osta per la celebrazione del matrimonio presso le competenti autorità locali; alla celebrazione del matrimonio consolare (che può però essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione);



ATTENZIONE!

Per i **divorziati in Argentina e poi risposati**, il nuovo matrimonio sarà valido solo dietro presentazione della sentenza di divorzio passata in giudicato, legalizzata dal *Ministerio de Relaciones Exteriores* argentino e tradotta in italiano.

Se il divorzio non è registrato nel Comune competente, non si possono trascrivere i secondi matrimoni e i figli legittimi di questi ultimi non avranno in Italia tale "status".

- al ricevimento e successiva trasmissione ai Comuni italiani dei riconoscimenti di figli naturali, nonché dell'atto di assenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore; al ricevimento e successiva trasmissione alle competenti Procure della Repubblica nel caso di riconoscimenti tardivi di figli naturali;
- al ricevimento ed alla trasmissione ai Comuni italiani delle sentenze straniere (divorzio, adozione);
- alla legalizzazione, ove prescritto, delle sentenze straniere e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);
- al rilascio di certificati dello stato civile, anche da presentare alle autorità locali, purché ne esistano gli estremi agli atti.

Con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e del relativo regolamento di esecuzione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, è ampiamente possibile il **ricorso all'autocertificazione**.



NOTA BENE!

È importante verificare sempre che i dati scritti sui certificati siano esatti (soprattutto nomi, cognomi, luoghi e date di nascita) e, in caso di errore, chiedere le correzioni prima di far radurre gli atti errati. Gli uffici di Stato Civile italiani non accettano documenti argentini contenenti discordanze con gli originali italiani.

1.2.3 - SERVIZIO MILITARE

La legge 14 novembre 2000, n. 331 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", ha profondamente mutato il sistema militare italiano: è stato infatti creato l'esercito di volontari e professionisti, con l'abolizione della leva obbligatoria per i nati dopo il 1985. Con legge 20 ottobre 1999, n. 380, "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile", il servizio militare è stato aperto anche alle donne, **ma solo a carattere volontario**.

I cittadini italiani residenti all'estero hanno l'obbligo di arruolarsi ma non quello di prestare il servizio militare in tempo di pace: sono state infatti previste varie forme e modalità di dispensa autorizzata dal servizio.

L'inosservanza degli obblighi di leva può provocare gravi e spiacevoli conseguenze al momento dell'ingresso in Italia.

Il **precetto di leva (solo per i cittadini di sesso maschile)** proviene dal Comune di iscrizione anagrafica che lo inoltra direttamente all'ufficio consolare per la successiva notifica all'interessato. In ogni caso, il giovane residente all'estero è tenuto, **indipendentemente da ogni notifica**, a regolare la sua posizione di leva presso l'Ufficio consolare territorialmente competente.

L'ARRUOLAMENTO IN ARGENTINA

L'**arruolamento** è la procedura amministrativa con la quale chi è soggetto agli obblighi di leva viene dichiarato abile allo svolgimento del servizio militare.

All'estero deve essere richiesto presso l'Ufficio Consolare italiano del luogo di residenza e viene effettuato senza visita medica, salvo casi particolari, dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Coloro che non si arruolano vengono dichiarati renitenti.

Per arruolarsi è necessario presentarsi personalmente all'ufficio consolare muniti di un documento di identità (*Documento Nacional de Identidad*) in corso di validità (rilasciato da non più di 10 anni). Per ottenere l'arruolamento è necessario che la nascita all'estero del cittadino italiano sia stata formalmente registrata in Italia.



ATTENZIONE !

In materia di servizio militare è in vigore l'accordo italo-argentino firmato a Buenos Aires l'8 agosto 1938, reso esecutivo con R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1822 (pubblicato in G. U. n. 280 del 9.12.1938) che prevede:

- 1) la dispensa in tempo di pace dagli obblighi militari italiani se si dimostra, mediante la presentazione di un documento ufficiale delle Autorità argentine, di avere regolato la posizione militare secondo le leggi argentine;
- 2) la dispensa in tempo di pace dagli obblighi militari argentini se si dimostra, mediante presentazione di un documento ufficiale delle Autorità italiane, di avere regolato la posizione militare secondo le leggi italiane;
- 3) la dispensa italiana o argentina non pregiudica la cittadinanza o l'eventuale richiesta di naturalizzazione.

IL RILASCIO DELLA DISPENSA

Dopo la presentazione e la verifica dei documenti, il Consolato provvede all'arruolamento e consegna la *Dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace*, comunicando l'avvenuto arruolamento alle Autorità militari italiane affinché queste ultime

ratifichino il provvedimento.

La dispensa ha validità definitiva solo dopo la ratifica da parte delle Autorità militare italiane, non solleva dall'obbligo di prestare il servizio militare ma sospende tale obbligo finché sussistono le condizioni che hanno determinato il rilascio. La dispensa mantiene la propria validità solo se il cittadino continua a risiedere stabilmente all'estero fino al compimento del ventisettesimo anno d'età.

RISSUMENDO...

- I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età sono arruolati se iza visita e dispensati dalla presentazione alle armi;
- lo stesso vale per coloro che sono espatriati dopo il diciottesimo ma entro il compimento del venticat-tresimo anno d'età, purché l'espatrio sia stato determinato da motivi di lavoro o familiari;
- coloro che usufruiscono della dispensa dal presentarsi alle armi, se rimpatriati o residenti all'estero do-po il raggiungimento del ventisettesimo anno d'età, sono dispensati dal compiere la ferma di leva;
- coloro che rimpatriano prima del compimento del ventisettesimo anno d'età sono dispensati dal c ompiere la ferma di leva se dimostrano di aver prestato almeno sei mesi di servizio militare effettivo in uno Stato estero di cui posseggano, a qualsiasi titolo e non solo per nascita, la cittadinanza.

CITTADINI ARRUOLATI IN ITALIA E SUCCESSIVAMENTE ESPATRIATI

Le persone che sono state dichiarate abili e arruolate dopo la visita medica di leva in Italia non possono trasferirsi all'estero per motivi di lavoro, di famiglia o di studio senza aver ottenuto, dal Distretto militare italiano di appartenenza, l'autorizzazione all'espatrio.

Coloro che non hanno richiesto e ottenuto il nulla-osta in Italia, devono rivolgersi al Consolato per fare domanda di autorizzazione a risiedere all'estero a tempo indeterminato entro e non oltre il giorno precedente la data prevista di presentazione per il servizio militare. La mancanza di questa autorizzazione fa incorrere nel reato di *"mancanza alla chiamata alle armi"*, ben più grave della renitenza.

RIENTRO TEMPORANEO IN ITALIA

Le persone che sono state autorizzate a non svolgere il servizio militare perché residenti all'estero, possono rientrare in Italia per brevi periodi senza che venga meno l'efficacia dell'autorizzazione. Prima della partenza per l'Italia devono richiedere al Consolato un *"Permesso di temporaneo rimpatrio"*, attestante che l'interessato è in regola con gli obblighi relativi al servizio militare.

Rimanere in Italia oltre la scadenza del permesso determina la fine del diritto alla dispensa e quindi l'avviamento alle armi con il primo contingente utile.

RIENTRO DEFINITIVO IN ITALIA

Il cittadino che rientra definitivamente in Italia prima di compiere 27 anni deve presentarsi immediatamente al Distretto militare di appartenenza.

Per quanto riguarda coloro che rientrano definitivamente in Italia dopo aver compiuto 27 anni di età, ci sono due possibili casi :

1. Cittadini che avevano regolarizzato la propria posizione militare: al loro arrivo in Italia devono recarsi al Distretto militare di appartenenza con i documenti che provano

la precedente residenza all'estero e il rientro in Italia dopo il compimento dei 27 anni;

2. Cittadini che non avevano regolarizzato la propria posizione militare: nonostante il fatto che il rientro avvenga dopo il compimento dei 27 anni, la persona potrebbe essere chiamata a svolgere il servizio militare, dal momento che gli obblighi relativi alla leva riguardano tutti i cittadini di sesso maschile dai 18 fino ai 45 anni di età.



ATTENZIONE!

Con un provvedimento annunciato il **17 maggio 2002**, il Ministero della Difesa ha annunciato di aver disposto che la Direzione generale della Leva adotti i provvedimenti necessari per concedere il beneficio della dispensa dalla ferma di leva ai giovani che, emigrando dai Paesi Sudamericani, e in particolare dall'Argentina, facciano ritorno in Italia. Il provvedimento viene adottato sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 504/97, con particolare riguardo alle disposizioni, in esso contenute, in tema di salvaguardia del diritto al lavoro, considerato che gli interessati, appena giunti in Italia potranno accettare qualsiasi forma di rapporto contrattuale.

OBIEZIONE DI COSCIENZA

L'obiezione di coscienza (o *servizio civile* – equiparato al servizio militare) può essere invocata da quei cittadini che sono contrari al servizio militare armato.

Le norme in materia (legge 8 luglio 1998, n.230) prevedono che non si può indagare sulla fondatezza delle motivazioni personali di chi sceglie di servire lo stato rifiutando le armi.

La legge prevede per i giovani italiani residenti all'estero la possibilità di effettuare il servizio civile direttamente nei paesi di residenza senza avere l'obbligo di rientrare in Italia, lavorando negli enti e nelle associazioni di volontariato del posto. Sono però necessari i regolamenti di applicazione, attualmente in corso di elaborazione, per rendere operativa questa disposizione.

1.2.4 - ATTI NOTARILI

L'Ufficio consolare svolge le funzioni notarili previste dall'ordinamento italiano in favore dei connazionali all'estero e nei casi in cui gli atti sono destinati a valere in Italia. Queste funzioni riguardano soprattutto il ricevimento di atti pubblici, gli atti notori, l'autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private.

Per ottenere il rilascio di un atto notarile, è **assolutamente necessario** che l'interessato si rechi personalmente al Consolato, con un documento di riconoscimento (passaporto o carta d'identità) e, per alcuni atti particolari, con il codice fiscale.

Presso l'Ufficio Notarile del Consolato si possono chiedere una serie di atti che in Italia vengono eseguiti dai notai, in particolare le *procure* che possono essere **speciali** o **generali**:

- le **procure speciali** hanno un solo oggetto o riguardano una speciale categoria di affari del rappresentato;
- le **procure generali** riguardano tutti gli affari del rappresentato; sono meno consigliabili, dal momento che comportano un certo rischio: il procuratore ha infatti un'ampia possibilità di azione.

Sia le procure speciali che quelle generali, possono essere **revocate**. Per fare l'atto di revoca è necessario avere una copia della procura o, se la stessa è stata fatta nell'ufficio consolare al quale ci si rivolge per la revoca, indicare la data di rilascio.



ATTENZIONE!

Le procure si possono fare anche presso un qualunque notaio argentino, ma in tal caso, per valere in Italia, devono essere legalizzate dal *Colegio de Escribanos* e dal *Ministerio de Relaciones Exteriores* (apostille) e tradotte da traduttore giurato. L'ufficio consolare provvederà quindi a certificare la conformità della traduzione in italiano del testo originale.

Per fare una procura in Consolato, l'interessato deve presentarsi personalmente munito di un documento d'identità in corso di validità (ovvero rilasciato da non più di 10 anni e che consenta l'identificazione); se il richiedente non sa o non può firmare, deve farsi accompagnare da due testimoni maggiorenni. Deve quindi indicare con precisione :

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo completo e, ove possibile, il proprio numero di codice fiscale italiano;
- 2) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, professione e codice fiscale della persona a cui si vuole dare la procura (*il procuratore*);
- 3) le funzioni che il procuratore potrà svolgere.

Per ogni tipo di procura richiesta, sono necessari specifici documenti ovvero:

- **Procura generale** => codice fiscale, dati anagrafici, residenza della persona cui si intende conferire la procura generale. Se il richiedente è coniugato, in regime di comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi;
- **Procura generale alle liti** => Si conferisce ad un avvocato del quale occorre indicare le complete generalità e l'indirizzo dello studio.
- **Procura speciale alle liti** => Oltre ai dati sopra elencati, occorre indicare i dati di riferimento della causa (Tribunale competente e tipo di causa).
- **Procura speciale per l'acquisto o la vendita di immobili** => Dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice fiscale dell'interessato ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell'estratto catastale).
- **Procura speciale per vendita di autovetture** => Dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale del mandatario, libretto di proprietà dell'autovettura e codice fiscale del mandante.
- **Procura speciale a riscuotere** => Dati anagrafici, residenza, codice fiscale e professione del mandatario, codice fiscale del mandante, numero e data di emissione e denominazione dell'Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario. Nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, è necessario indicare il nome dell'Istituto bancario o postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto.
- **Procura speciale per pubblicazioni matrimoniali** => Dati anagrafici, domicilio, residenza, stato civile e professione dei futuri sposi, e dati anagrafici e residenza dei due procuratori speciali.
- **Procura speciale per dichiarazione di successione** => Dati anagrafici, residenza, professione, codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice

fiscale dell'interessato e nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto.

- **Procura speciale per rinuncia a eredità** => L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici del procuratore; residenza; professione; codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice fiscale dell'interessato; dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
- **Procura speciale per accettare donazione** => L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici; residenza; professione; codice fiscale del mandatario; codice fiscale del mandante; dati anagrafici e residenza della persona che dona; descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione; possibilmente dati catastali.
- **Procura speciale a donare** => L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici; residenza; professione; codice fiscale del procuratore speciale; codice fiscale del mandante; descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali dell'immobile) oggetto della donazione; generalità complete del beneficiario della donazione.
- **Deleghe**
 - Per riscuotere piccole somme, occorre indicare le generalità complete del delegato, residenza, codice fiscale, l'ammontare della somma da riscuotere, l'ufficio pagatore ed il codice fiscale del delegante.
 - Per il ritiro di diplomi, patenti, o altri documenti, occorre indicare le generalità complete e la residenza del delegato e la denominazione esatta dell'Istituto o dell'Ufficio presso cui ritirato il documento.
 - Per riscuotere la pensione, occorre indicare le generalità complete del delegato, il suo indirizzo ed il codice fiscale(oltre il codice fiscale del delegante). Bisogna inoltre specificare il numero e la categoria della pensione e l'Istituto pagatore.
 - Per il trasporto di masserizie a seguito di rimpatrio definitivo, occorrono le generalità complete del trasportatore, al sua residenza e la dichiarazione consolare di rimpatrio.
 - Per allaccio rete elettrica, fornitura idrica, gas, telefono ecc., occorrono le generalità complete del delegato, la sua residenza ed il Comune, la via ed il numero civico dell'abitazione dove devono essere effettuati gli allacci.
 - Per riscuotere i ratei di pensione maturati e non riscossi perché il titolare è deceduto, gli eredi possono delegare un'altra persona in Italia, e devono fornire oltre alle generalità e al codice fiscale del delegato, anche le generalità del defunto, il luogo e la data di morte.
- **Atto di affidamento dei minori** => I genitori che per motivi di lavoro risiedono all'estero con figli minori che rimangono in Italia, devono recarsi personalmente al Consolato, muniti di documento di riconoscimento, e fornire le generalità dei minori che intendono affidare, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza della persona cui intendono affidarli.
- **Atto di assenso per rilascio di documento di viaggio (passaporti e carte d'identità) da parte di coniugi con figli minorenni o in favore dei figli minori residenti in Italia** => Documento d'identità valido; dati anagrafici e esidenza dei familiari in favore dei quali si vuole rilasciare l'atto di assenso; dati anagrafici

dell'eventuale persona che accompagna in viaggio il minore.

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** => Può essere rilasciata per molteplici usi, i più frequenti sono: tariffa agevolata ENEL (bisogna specificare il Comune, la via ed il numero civico dell'abitazione); Antimafia; eredità (è necessario indicare le generalità del defunto, luogo e data di morte, e le generalità complete di tutti gli eredi); credito agevolato (è necessario specificare in quale Comune si ha intenzione di utilizzare la somma concessa).
- **Dichiarazione di vendita di autovettura** => E' necessario il libretto di proprietà dell'autovettura, o copia autenticata dello stesso; generalità complete e l'indirizzo di chi compra ed il prezzo di vendita dell'autovettura.
- **Autentica di firma** => L'interessato deve esibire un valido documento di riconoscimento e deve firmare in presenza dell'impiegato.
- **Autentica di fotografia** => L'interessato deve recarsi al Consolato munito di documento di riconoscimento e di tre fotografie uguali, formato tessera.
- **Autentica di fotocopia di qualsiasi documento** => Assieme alla fotocopia è necessario esibire l'originale fotocopiato.
- **Traduzioni** => possono essere eseguite:
 - **Da un traduttore giurato:** l'elenco con i nominativi dei traduttori giurati è disponibile, a richiesta, presso il Consolato. In questo caso, la traduzione può essere presentata o inviata al Consolato che provvede alla legalizzazione della firma del traduttore;
 - **Da altro traduttore:** in questo caso, la traduzione deve essere presentata o inviata al Consolato per l'accertamento della conformità della traduzione all'originale. Se il tutto viene inviato per posta bisogna corrispondere per vaglia postale la somma corrispondente ai diritti consolari sull'atto.

1.2.5 – UFFICIO STUDI

L'Ufficio Studi del Consolato Generale italiano a Buenos Aires fornisce informazioni e consulenza per l'iscrizione a Scuole e Università in Italia e rilascia le necessarie dichiarazioni di valore per i titoli conseguiti presso Scuole e Università argentine affinché gli interessati possano ottenere:

- equipollenza dei titoli di studio primari e secondari con analoghi titoli italiani;
- iscrizione a scuole primarie, secondarie e facoltà universitarie in Italia;
- riconoscimento in Italia degli studi universitari parziali o totali compiuti in Argentina;
- borse di studio.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO SECONDARIO

Titolo finale di scuola secondaria *in originale* + certificato analitico *in originale* + programmi di studio della scuola secondaria per ogni materia (timbrati e numerati dalla scuola) + dichiarazione rilasciata dalla scuola che attesti l'effettivo svolgimento dei programmi di studio + eventuali certificati di frequenza di corsi di lingua italiana.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE A SCUOLE PRIMARIE O SECONDARIE IN ITALIA

Certificazione degli studi compiuti *in originale*.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE A FACOLTÀ UNIVERSITARIE IN ITALIA

Titolo finale di scuola secondaria *in originale* + certificato analitico *in originale*.

L'iscrizione deve avvenire nei termini e nei modi indicati nell'ordinanza ministeriale sull'iscrizione degli stranieri che ogni anno fissa le condizioni e la data entro la quale è possibile l'iscrizione **che deve effettuarsi obbligatoriamente tramite il Consolato Generale**. Per l'Anno Accademico 2002/2003 l'iscrizione è stata realizzata dall'08.05.2002 all'08.06.2002.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEGLI STUDI UNIVERSITARI PARZIALI

TOTALI COMPIUTI IN ARGENTINA

Titolo finale di scuola secondaria *in originale* + certificato analitico secondario *in originale* + titolo universitario *in originale* + certificato analitico degli studi universitari *in originale* + programmi di studio del corso di laurea per ogni materia (timbrati e numerati dall'Università) + dichiarazione rilasciata dall'Università che attesti l'effettivo svolgimento dei suddetti programmi di studio + curriculum degli studi compiuti dalla scuola primaria sino alle esperienze lavorative inerenti il titolo di studio posseduto, scritto in italiano.

DOCUMENTI NECESSARI PER LE BORSE DI STUDIO

I documenti richiesti dal relativo bando.

LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti vanno legalizzati presso *Ministerio de Educación* OPPURE *Ministerio de Interior* se i titoli sono stati rilasciati da una scuola della provincia di Buenos Aires OPPURE *Ministerio de Relaciones Exteriores*.

Dopo essere stati legalizzati tutti i documenti vanno tradotti in italiano da un traduttore pubblico. Per quanto riguarda i programmi di studio, è meglio mettersi in contatto con l'Università o l'Ufficio scolastico competente per verificare se sia necessaria la traduzione (per i contatti è possibile consultare il sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca www.mur.st.it).

Dopo essere stati tradotti, i titoli/certificati in ORIGINALE devono essere presentati all'Ufficio Studi del Consolato Generale che provvede alla: dichiarazione di traduzione conforme; dichiarazione di valore; eventuale certificazione aggiuntiva.



ATTENZIONE!

La presentazione ed il ritiro della suddetta documentazione può essere effettuata anche da altra persona munita di documento di riconoscimento e di una fotocopia del documento dell'interessato. È indispensabile presentare sempre una fotocopia di ogni documento da legalizzare, tranne dei programmi.

Le pratiche presso l'Ufficio Studi del Consolato sono gratuite se servono: per il proseguo degli studi; per le borse di studio; per l'equipollenza degli studi secondari; per il riconoscimento degli studi universitari.

TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

I connazionali che hanno studiato o conseguito titoli in Italia e vogliono continuare gli studi o far riconoscere titoli in Argentina, possono effettuare in Italia il percorso inverso seguendo queste tappe:

- legalizzazione delle schede di valutazione, pagelle, diplomi, lauree, ecc. presso gli Uffici scolastici di competenza; la Procura della Repubblica o Questura o Prefettura competente;
- traduzione in lingua spagnola da un traduttore giurato detti documenti;
- richiesta al Consolato argentino competente per territorio di legalizzazione delle traduzioni e la dichiarazione di valore di ciascun documento

INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI STUDIO

I discendenti da connazionali ma in possesso solo della cittadinanza argentina che intendono recarsi in Italia per motivi di studio devono necessariamente richiedere il VISTO di tipo D per l'ingresso in Italia, avviando la pratica presso l'Ufficio Visti di questo Consolato Generale.

I cittadini in possesso di doppia cittadinanza (italiana e argentina) non hanno bisogno di Visto per recarsi in Italia a studiare.

1.3 - IL DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Nel corso del **2001**, il Parlamento italiano ha discusso e approvato la L. n. 593 del 28.12.2001 (G.U. n. 4 del 05.01.2002) "*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*".

Questa legge completa il percorso avviato con la Legge Costituzionale n.1 del 2001, pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24.01.2001 e con la Legge Costituzionale n. 1 del 2000 pubblicata sulla G. U. n. 15 del 20.01.2000, che avevano rimosso le limitazioni che impedivano l'esercizio del voto per i connazionali residenti all'estero.

In base a questi provvedimenti:

- si è stabilito che nel Parlamento italiano dovranno essere presenti dei rappresentanti eletti dai connazionali residenti all'estero;
- il numero di questi rappresentanti è fissato a 18: 12 deputati e 6 senatori;
- alla Camera i deputati totali continueranno ad essere 630, ma 12 provverranno dalla Circostrizione Estero appositamente costituita per gli italiani residenti fuori dal Paese;
- al Senato i membri continueranno ad essere 315 (più i senatori a vita), ma 6 saranno eletti in rappresentanza degli italiani all'estero.

DOVE VOTA L'ITALIANO ALL'ESTERO

Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all'estero deve scegliere se votare nella Circostrizione estera o in Italia (nella circostrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui è iscritto) comunicando questa decisione al Consolato o alla

rappresentanza diplomatica.

LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

La **Circoscrizione Estero** è articolata in **quattro ripartizioni**, in ognuna delle quali viene eletto un deputato e un senatore. Gli altri seggi (fino al completamento dei 18 stabili) sono distribuiti in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono.

Le **quattro ripartizioni** sono:

- 1) **Europa** (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia);
- 2) **America meridionale**;
- 3) **America settentrionale e centrale**;
- 4) **Africa, Asia, Oceania e Antartide**.

Il governo è tenuto a stilare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero per predisporre le liste elettorali. Ciò significa che sarà necessario unificare i dati dell'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) e quelli degli schedari consolari tenuti dal ministro dell'Interno (che al momento non coincidono).

I CANDIDATI

Nella circoscrizione Estero potranno candidarsi unicamente **cittadini italiani "residenti ed elettori"** in una delle quattro ripartizioni.

Ovviamente, valgono anche per la circoscrizione Estero tutte le cause di ineleggibilità previste dalle leggi elettorali italiane.

Nessun deputato o senatore o componente del governo potrà far parte contemporaneamente di parlamenti o governi esteri.

Lo Stato italiano concluderà "apposite forme di collaborazione" con gli Stati in cui risiedono i cittadini italiani all'estero per garantire lo svolgimento della campagna elettorale.

COME SI VOTA

Al momento delle elezioni, i consolati invieranno agli elettori un plico contenente:

- un foglio con le istruzioni per votare;
- le liste dei candidati;
- il testo della legge n.593/2001;
- il certificato elettorale;
- la scheda elettorale;
- due buste: una senza nessuna indicazione (e serve per inserire la scheda - o le schede se si vota anche il Senato – votata) e una affrancata, con l'indirizzo del Consolato pre-stampato (e serve per rispedire la busta bianca e il certificato elettorale).

Spetta ai consolati inviare in Italia (in valigia diplomatica e per aereo) le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.

I seggi elettorali saranno costituiti presso l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** (da istituire presso la corte d'Appello di Roma), in numero di 1 ogni 5000 elettori. Lo spoglio sarà contestuale a quello nazionale.

Spetta a consolati e ambasciate adottare "iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica".

SCHEDA 2



LA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana è regolata dalla L. 05.02.1992 (G.U. n. 38 del 15.02.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e DPR n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994) .

Si distingue

- cittadinanza per nascita o diritto;
- cittadinanza per beneficio di legge — inclusa la cittadinanza per matrimonio;
- naturalizzazione ordinaria.

È accettato il principio della **cittadinanza doppia o multipla**: una persona può possedere più di una nazionalità se acquista la cittadinanza italiana per nascita o beneficio di legge o matrimonio. A coloro che chiedono la naturalizzazione ordinaria viene invece richiesto, per via amministrativa, lo svincolo dalla cittadinanza di origine.



ATTENZIONE!

Tra Italia e Argentina esiste un **accordo sulla doppia cittadinanza** che riguarda i cittadini italiani che si sono stabiliti in Argentina e hanno acquisito la cittadinanza come pure per i cittadini argentini che si sono insediati in Italia e hanno acquisito la cittadinanza.

L'art.1 di questo accordo (che risale 1971 ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge n. 282 - 18 maggio 1973) stabilisce che i cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina italiana alle forme e alle condizioni previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima.

Non solo è quindi ammessa la doppia cittadinanza che riguarda tutti i cittadini, ma nel caso specifico di cittadini argentini e italiani è prevista la possibilità di regolare l'attivazione di una delle due cittadinanze e la quiescenza dell'altra e di invertire in qualsiasi momento la situazione: una possibilità molto utile nel caso in cui ci sia un rientro in Italia o in Argentina da parte dei cittadini dei due paesi.



ATTENZIONE!

La casistica in materia di cittadinanza è particolarmente complessa. Si raccomanda pertanto consultare sempre l'Ufficio Consolare (se residenti all'estero), l'Ufficio Anagrafe del comune (se residenti in Italia) o l'Ufficio Cittadinanza della prefettura – UTG competente per approfondire la propria specifica.

2.1 - CITTADINANZA PER NASCITA O PER DIRITTO

È cittadino italiano per *jus sanguinis*:

- Il figlio di padre e madre cittadini italiani, anche se nato all'estero.**
- Chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti oppure se appartengono ad ordinamenti che non riconoscono al neonato la cittadinanza dei genitori.**
- Il minore straniero o apolide adottato da cittadino italiano** (con provvedimento di adozione trascritto nei registri dello stato civile del Comune di residenza dei genitori dell'adottato).

Se l'adozione viene revocata *per fatto dell'adottato*, questi **perde** la cittadinanza italiana e **non è ammessa** la possibilità di riacquistarla.

Se l'adozione viene revocata *per altre ragioni*, l'adottato **non perde** la cittadinanza italiana. Se la revoca interviene durante la maggiore età, l'adottato, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquista, può rinunciare alla cittadinanza italiana **entro 1 anno** dalla revoca stessa. La rinuncia alla cittadinanza permette di poter successivamente acquistare la cittadinanza italiana **per matrimonio o per naturalizzazione ordinaria**, in presenza dei relativi requisiti.

2.1.1 - CITTADINANZA PER JUS SOLI

Il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano di cui non viene provato il possesso di altra cittadinanza diventa cittadino italiano.

2.1.2 - RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Requisito essenziale: esistenza di un legame con l'Italia da parte dell'ex cittadino italiano che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Il riacquisto si effettua con una **dichiarazione di volontà** resa dall'interessato all'autorità competente per il luogo di residenza (consolare se all'estero, comunale se in Italia – ci si deve rivolgere all'Ufficiale di Stato Civile).



ATTENZIONE!

Il cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza argentina:

1. **prima del 16.08.1992** => può riacquistare la cittadinanza italiana tornando a risiedere in Italia per un periodo di **almeno un anno**;
2. **dopo il 16.08.1992** => mantiene la cittadinanza italiana a meno che non vi rinunci espressamente.

L'ufficiale di stato civile, verificati i requisiti, procede all'iscrizione nei registri anagrafici. Non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.

2.1.3 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI

Criterio fondamentale per il **riacquisto della cittadinanza italiana** è la provata discendenza **entro la quarta generazione** da un cittadino **italiano**.



ATTENZIONE!

Poiché la donna italiana trasmette le cittadinanza ai figli nati a partire dal 1 gennaio 1948, ci è nato prima di questa data riceve la cittadinanza solo dal padre, mentre chi è nato dopo, la riceve indifferentemente dal padre o dalla madre.

Richiedere il riconoscimento della cittadinanza è un percorso spesso lungo e burocraticamente complicato, dal momento che occorre ricostruire perfettamente il proprio albero genealogico, sino all'esatta individuazione dell'avo di cittadinanza italiana: è infatti fon-

damentale ricostruire l'esatto numero di generazioni che intercorrono fra l'avo italiano e l'interessato per sapere se si gode o meno di questo diritto.



NOTA BENE!

Per ottenere la cittadinanza è necessario presentare gli atti anagrafici originali dell'avo italiano, rilasciati dall'Ufficio di stato civile del Comune in cui questi è nato.

Nel 1800 e all'inizio del 1900 questo ufficio poteva trovarsi presso il Comune o presso la parrocchia, a seconda delle località e delle vicende storiche.

Per poter ottenere questo documento è necessario conoscere il nome e cognome, l'anno e il Comune di nascita e la paternità e maternità dell'antenato emigrato.



NOTA BENE!

Dal punto di vista amministrativo il territorio italiano si divide in Regioni che a loro volta si dividono in Province e queste a loro volta si dividono in Comuni (che a loro volta possono dividersi in frazioni).

La città capoluogo della Regione è allo stesso tempo capoluogo della stessa provincia e comune: Trieste è capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Trieste ed è un Comune. Una città che non è capoluogo di Regione ma è capoluogo di Provincia, ha sempre un comune omonimo: esistono così i comuni di Udine, Pordenone e Gorizia, che coincidono con le città capoluogo delle province di Udine, Pordenone e Gorizia.

I CERTIFICATI DA RICHIEDERE

CERTIFICATO DI NASCITA ITALIANO

- a) **Se si conosce la data e il luogo di nascita dell'antenato =>** contattare il Comune (tramite email, indirizzo postale, fax o telefono) e richiedere il certificato di nascita plurilingue, indicando nome e cognome dell'antenato, data e luogo di nascita, nonché il nome e cognome dei propri genitori;
- b) **Se non si conosce la data di nascita =>** fornire al Comune un anno indicativo con uno scarto di almeno 5/10 anni per poter effettuare la ricerca;
- c) **Se non si conosce il Comune di origine ma la Regione =>** Si può fare il tentativo di cercare in Internet le banche dati che riguardano la diffusione dei cognomi sul territorio italiano, tenendo presente che a volte il modo di scrivere il cognome può essere un po' cambiato nel tempo rispetto a quello originale. Sempre utilizzando Internet, si possono consultare gli elenchi telefonici della Regione di presunta provenienza dell'avo, per cercare se esistono persone con lo stesso cognome e contattare poi i Comuni nei quali tale cognome è più diffuso, inviando una domanda di ricerca della presenza dell'antenato nelle anagrafi comunali.

Un altro canale sono le parrocchie, che funzionavano da stato civile almeno sino alla metà del 1800 (dal momento che una comune gestione dei registri civili italiani avviene solo con il 1866). I certificati di nascita e di battesimo sono registrati negli archivi parrocchiani o diocesani e riportano i dati relativi alla data e il luogo di nascita così come il nome ed il cognome dei genitori del bambino battezzato. È però necessario sapere, anche indicativamente, la Regione o la Provincia di provenienza

dell'avo, per rintracciare anche l'eventuale diocesi o parrocchia.

Possono inoltre essere utilizzati i documenti di famiglia, anche non ufficiali, per ricostruire i dati dell'avo: per es. se non si sa il paese di provenienza, possono essere utili anche vecchie lettere o fotografie.

Per un aiuto nella ricerca ci si può rivolgere anche agli Archivi di Stato di Udine (sito internet: www.archivi.beniculturali.it/ASUD) e di Pordenone per il Friuli, e alle Curie Arcivescovili per Trieste e per Gorizia.

CERTIFICATO DI MATRIMONIO ITALIANO

Per ottenere questa certificazione originale, è indispensabile conoscere la data e il luogo del matrimonio e il nome e il cognome del coniuge. Si deve richiedere la certificazione al comune di nascita dell'antenato, inviando una richiesta contenente i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo del matrimonio dei due coniugi. È utile richiedere l'invio del certificato di matrimonio plurilingue.

CERTIFICATO DI MORTE ITALIANO

Se l'avo è morto in Italia, occorre richiedere al Comune di origine il *certificato di morte*, accompagnando la richiesta con le seguenti informazioni: Nome e Cognome, data e luogo di nascita dell'interessato; nomi e cognomi dell'avo/avi e infine data e luogo di morte. Anche in questo caso è utile richiedere l'invio del certificato di morte plurilingue.

Se non si conosce la Regione di provenienza dell'avo è però quasi impossibile trovare il Comune di origine.



NOTA BENE!

Per contattare i Comuni ci si può rivolgere a qualsiasi struttura informativa italiana nel proprio Paese (in particolare rappresentanze diplomatiche e consolari, Patronati) o all'ALEF oppure si può ricorrere alla rete Internet.

Ricordiamo che per i contatti telefonici o fax, il prefisso da usare per l'Italia è 0039 (o +39), seguito dal numero telefonico o di fax.

LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

L'autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all'estero è l'**Autorità consolare** territorialmente competente, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile del **Comune** di residenza.

Se la domanda è presentata in Italia: deve essere redatta su carta legale; i certificati allegati rilasciati da autorità italiane devono essere tutti in bollo; i certificati allegati rilasciati da autorità straniere devono essere in carta semplice e legalizzata (salvo i casi di esonero previsti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia); devono tutti muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, redatta su carta da bollo se i documenti saranno utilizzati in Italia. Per la legalizzazione delle traduzioni, si può ricorrere alla Rappresentanza diplomatica italiana.

Se la data di emissione dei certificati posseduti è antecedente al 01.07.1990, questi devono essere legalizzati dal Ministero per gli Affari Esteri e tradotti in italiano.



ATTENZIONE!

Se la domanda viene presentata in Italia, occorre che il richiedente **sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente** di un Comune italiano ovvero presuppone

- che il richiedente sia in Italia, con cittadinanza non italiana (comunitaria o non comunitaria);
- che si sia iscritto, con le modalità previste per l'iscrizione anagrafica degli stranieri, nell'anagrafe di un Comune.

Se l'iscrizione anagrafica non è possibile e dunque l'interessato alla richiesta non può essere annoverato tra la popolazione residente, il riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana dovrà avvenire esclusivamente tramite la Rappresentanza consolare competente sul luogo di provenienza del richiedente.

I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

- 1) Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero (con traduzione ufficiale italiana se fatto all'estero);
- 4) atti di matrimonio dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in italiano, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (in Argentina, questo certificato va richiesto alla Cámara Nacional Electoral situata in 25 de Mayo 245 presentando una fotocopia del certificato di nascita del cittadino italiano; una fotocopia del certificato di morte (se richiesto); una marca da bollo da \$10);
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana abbiano mai rinunciato alla stessa;
- 7) certificato di residenza.

In caso di avi-coniugi divorziati, è necessario presentare la sentenza di divorzio originale e completa con la specifica "*Cosa Juzgada*" o "*Sentencia firme*" legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri e tradotta in italiano.

In caso di adozione, è necessario presentare la sentenza originale e completa con la specifica "*Cosa juzgada*", legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri e tradotta in italiano.



ATTENZIONE!

Gli atti di nascita, matrimonio e morte registrati nel *Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires* (Uruguay 753) possono essere richiesti in modulo bilingue e non devono essere tradotti in italiano.

E' necessario allegare alla richiesta **le copie originali di ogni certificato**, con la rispettiva traduzione e una fotocopia in carta semplice di ogni una. Gli originali saranno inviati

al Comune italiano competente e non saranno resi all'interessato.



ATTENZIONE!

Tutti gli atti saranno spediti in copia autenticata ai rispettivi Registri Civili. Si deve porre particolare attenzione a verificare l'esatta corrispondenza tra i dati dei certificati argentini e quelli dell'avo italiano: nomi, cognomi, date, età, luogo di nascita, etc.

Nel caso in cui ci siano errori si devono effettuare le correzioni prima di inviarli all'Ufficio di Stato Civile.



ATTENZIONE!

Se la richiesta viene presentata in Italia, il cittadino che ritiene di averne diritto deve essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano.

Se l'iscrizione anagrafica non risultasse possibile, la procedura di riconoscimento della cittadinanza sarà condotta, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la cittadinanza italiana.

Il cittadino argentino discendente di italiani che entra in Italia senza cittadinanza italiana; è soggetto al rispetto della normativa sull'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari; se invece possiede la cittadinanza di un altro paese aderente all'Unione Europea, deve rispettare le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari.

RICHIESTA PRESENTATA TRAMITE CONSOLATO

La maggior parte delle Rappresentanze italiane organizzano turni per le richieste di cittadinanza, con modalità che variano da luogo a luogo. È bene dunque informarsi presso il rispettivo Consolato e seguire le modalità previste di richiesta appuntamento per la presentazione delle domande.

Poiché i tempi di attesa sono molto lunghi, è consigliabile preparare il Dossier cittadinanza per tutti membri della famiglia che sono interessati all'acquisto.

Per la presentazione della documentazione è sufficiente la presenza di uno solo dei rappresentanti della famiglia (padre, madre, figli, coniuge, etc.), con i documenti d'identità originali e le fotocopie di tutte le persone che s'intende integrare nella richiesta. Deve presentarsi il giorno e l'ora indicati nel foglio di appuntamento/convocazione e rivolgersi all'Ufficio di stato Civile, dove i documenti saranno consegnati al funzionario competente. Qui, il richiedente (singolo o gruppo familiare) riceve una **tessera consolare** (che identifica la sua pratica) che deve essere presentata ogni volta che il Consolato lo richiede.



NOTA BENE!

Prima della presentazione delle domande, si consiglia di verificare che tutta la documentazione sia completa e di farne alcune fotocopie, dal momento che dovranno essere consegnati gli originali dei certificati e una copia di tutta l'altra documentazione.

LE VERIFICHE ALLE ISTANZE

Ricevuta la domanda, il personale del Consolato o dell'Ufficio di Stato Civile del Comune provvede a verificare: se il richiedente ha diritto alla cittadinanza italiana; se la documen-

tazione presentata è completa con tutti certificati e le traduzioni richieste; l'autenticità dei documenti e la veridicità dei nomi, cognomi, date di nascita, matrimonio e morte di tutti i certificati; l'assenza di errori di nomi o cognomi.

Al termine di questa valutazione l'interessato riceve una comunicazione con la quale si comunica che la domanda è:

- Approvata = tutta la documentazione presentata è corretta e il richiedente ha diritto alla cittadinanza italiana;
- Incompleta = manca qualche certificato, qualche traduzione non concorda con l'originale, etc. e dunque deve essere integrata con altra documentazione;
- Rifiutata = il richiedente non ha diritto alla cittadinanza italiana.

I documenti presentati sono quindi inviati al Comune italiano competente, che provvede ad iscrivere tutti i dati nei registri corrispondenti e rimanda al Consolato la trascrizione dei dati del richiedente in un formulario plurilingue.

Il Sindaco del Comune che riceve e vaglia la domanda deve darne comunicazione, in caso di accettazione, alle locali Autorità di P.S. ed al Ministero dell'Interno.

In caso di dubbi sull'effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti, il Sindaco deve interpellare il Ministero dell'Interno trasmettendo il relativo carteggio.

CITTADINO ITALIANO, FINALMENTE!

Una volta completato l'iter, il richiedente è cittadino italiano a tutti gli effetti.

Se residente in Argentina, potrà scrivere al Consolato (utilizzando anche l'indirizzo e mail info@consitalia-bsas.org.ar) indicando il numero di dossier per sapere quando potrà ottenere il passaporto italiano, che per il momento è l'unico documento che si può ottenere all'estero.

I sindaci dei Comuni italiani, verificata la fondatezza della domanda, dispongono la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti cittadini italiani e potranno procedere al rilascio dell'apposita certificazione di cittadinanza nonché degli altri conseguenti incumbenti di competenza.

LA CITTADINANZA DEI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI ORIGINARI DI TERRITORI APPARTENENTI ALL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO FINO AL 1920

La **L. n. 379 del 14.12.2000** ("*Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*" - G.U.19.12.2000), regola le modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati e loro discendenti dalle zone già appartenute all'Impero austro-ungarico ed entrate a far parte dello Stato italiano dopo la prima guerra mondiale, **ma emigrati prima** dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain ovvero **prima del 16 luglio 1920**.

Questi emigrati e i loro discendenti sono equiparati, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, a quanti sono partiti o sono discendenti di originari da un qualsiasi luogo dello Stato italiano.

Beneficiano del provvedimento gli originari/discendenti di tutto il Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia ed alcune zone del Friuli, oltre ai discendenti di cittadini appartenenti a territori italiani ceduti alla Jugoslavia (ora Slovenia e Croazia) in seguito al Trattato di pace di Parigi del 10.02.1947 e al Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10.11.1975.

Gli emigrati e/o i loro discendenti hanno 5 anni di tempo **a partire dal 20 dicembre 2000** per presentare al Consolato (se risiedono all'estero) o al Comune di residenza (se risiedono in Italia), la dichiarazione per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, utilizzando un apposito modulo al quale devono essere allegati i documenti opportuni (per es., l'atto di nascita e di matrimonio degli ascendenti).



ATTENZIONE!

Trattandosi di eventi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948), la discendenza considerata è quella maschile. Non possono perciò usufruire di questa opportunità i discendenti da donna originaria di questi territori emigrata prima del 16 luglio 1920.

Le dichiarazioni e gli allegati vengono accettati dagli Uffici di Stato civile competenti o dalle Autorità diplomatico-consolari: saranno iscritte nei registri di cittadinanza ma la loro efficacia sarà tale solo dopo la conclusione di una procedura formale di riconoscimento.

IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DI DONNE ITALIANE CONIUGATE CON STRANIERO PRIMA DEL 1948

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. K. 60.1 dell'8 gennaio 2001 è intervenuto in tema di cittadinanza delle donne italiane coniugatesi con straniero dopo il 1948 per chiarire alcuni dubbi.

Ricordiamo infatti che solo nel 1975, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (n. 87 del 16.4.1975), è divenuto illegittimo l'art. 10 della L. 13.6.1912, n. 555 che prevedeva la perdita della cittadinanza, **indipendentemente dalla volontà dell'interessata**, per la donna italiana coniugata con uno straniero. La successiva legge di Riforma del Diritto di Famiglia (n. 151 del 19.5.1975) ha stabilito che la moglie conserva la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, permettendo alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione – che riconosceva la cittadinanza italiana con effetto dal giorno successivo a quello della dichiarazione.

Si era aperto così un lungo contenzioso giuridico, culminato con la sentenza n. 12061 del 26.6.1998 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la donna italiana, coniugata con cittadino straniero prima del 1948 può riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 219, comma 1 della legge n. 151/1975.

Alle coniugate dopo il 1° gennaio del 1948 in presenza di una manifestazione di volontà espressa deve essere riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, con un riconoscimento che può avere luogo anche nel caso venga fatto valere dai discendenti in linea retta.

CONSEGUENZE

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di ultima residenza o l'Autorità Consolare, in caso di residenza all'estero, della donna italiana coniugata a straniero deve provvedere alla annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interessata del mantenimento della cittadinanza italiana dandone comunicazione all'Ufficio Anagrafe per i conseguenti adempimenti, riguardanti l'aggiornamento della relativa scheda anagrafica individuale, dello schedario elettorale e l'eventuale iscrizione nell'A.I.R.E.

I figli di donne italiane coniugate dopo il 1° gennaio del 1948 ma che non hanno potuto rendere la manifestazione di volontà, si possono considerare cittadine italiani se rendono la richiesta manifestazione di volontà. In questo caso, gli Ufficiali di stato civile devono prima annotare il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte della madre e quindi procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei figli richiedenti.

2.2 - CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

Colui che nasce senza cittadinanza italiana (cittadino comunitario o non comunitario) può diventare cittadino italiano se sussistono almeno un requisito di fatto ed un requisito di diritto tra quelli previsti dalla legge ed elencati nella seguente tabella:

REQUISITI DI FATTO	REQUISITI DI DIRITTO
<ul style="list-style-type: none">• origine italiana di almeno un genitore o di almeno uno dei nonni (anche se questi hanno perso la cittadinanza italiana per rinuncia);• nascita in Italia e residenza nel suo territorio fino alla maggiore età.	<ul style="list-style-type: none">• aver prestato servizio militare per lo Stato italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;• ricoprire un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiarando di voler assumere la cittadinanza italiana;• risultare legalmente residente in Italia da almeno 2 anni al compimento del 18° anno di età e dichiarare entro un anno di voler diventare cittadino italiano.

Per gli stranieri o apolidi in possesso del requisito di fatto n. 2, l'unico requisito di diritto richiesto è la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.

CITTADINANZA DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA E QUI RESIDENTE SENZA INTERRUZIONI FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

I figli di cittadini stranieri nati in Italia e qui residenti ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno di età possono presentare richiesta di acquisto della cittadinanza italiana nel periodo compreso fra il 18° e il 19° anno di età.

La richiesta viene espressa mediante una **dichiarazione di volontà** da rendere all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza entro 1 anno dal compimento della maggiore età, accompagnata dai seguenti documenti: atto di nascita + certificato di residenza (se richiesto).

L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo ci-

tadino nei registri anagrafici.

Non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.

2.3 - CITTADINANZA PER MATRIMONIO

La persona non cittadina italiana che sposa una persona cittadina italiana può chiedere l'acquisto della cittadinanza italiana:

- **se il matrimonio continua, senza scioglimento, annullamento o separazione personale con residenza in Italia da almeno 6 mesi dopo il matrimonio** (con domanda presentata al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura – UTG competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente).
oppure
- **se il matrimonio continua, senza scioglimento, annullamento o separazione personale, per almeno 3 anni, indipendentemente dal Paese di residenza** (con domanda presentata al Ministero dell'Interno tramite l'Autorità diplomatico consolare competente).



ATTENZIONE!

Per la legge italiana, **non** vi è alcuna distinzione fra moglie straniera di cittadino italiano o marito straniero di cittadina italiana. Il tempo di matrimonio necessario alla richiesta di cittadinanza (6 mesi o 3 anni) non comprende alcun periodo di convivenza precedente il matrimonio ma si riferisce al giorno di celebrazione dello stesso.

La semplice convivenza *more uxorio* (famiglia di fatto) non dà diritto alla richiesta di cittadinanza italiana: è solo il matrimonio legalmente attestato che dà questo diritto.

Non è previsto l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in caso di matrimonio: la concessione è comunque sempre subordinata al possesso di uno dei due requisiti prima citati e ad un iter istruttorio e di verifica.

Per questo motivo viene operata una distinzione fra:

- a) **matrimonio celebrato prima del 27 aprile 1983**: la donna straniera che ha sposato un cittadino italiano ha automaticamente acquistato la cittadinanza italiana;
- b) **matrimonio celebrato dopo il 27 aprile 1983**: a partire da questa data non esiste più alcuna forma di acquisto automatico della cittadinanza; questa viene concessa dietro apposita richiesta e verificata la sussistenza del requisito relativo alla durata del matrimonio in rapporto alla residenza.



ATTENZIONE!

La legge, inoltre, prevede una specifica ipotesi di invalidità del matrimonio nel caso in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio convenendo di **non** adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dallo stesso — *matrimonio simulato*, anche ai fini dell'ottenimento della cittadinanza (o di un regolare permesso di soggiorno – che verrebbe revocato in caso di scoperta di simile escamotage).

Non c'è inoltre alcuna distinzione fra matrimonio civile o matrimonio religioso cattolico o matrimonio di altre religioni – purché quest'ultimo produca effetti civili ai sensi della legge italiana.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, su modulo prestampato in carta da bollo da 10,33 €, al Prefetto della provincia di residenza dell'interessato *oppure* all'Autorità diplomatica o consolare italiana.

Va presentata in 5 copie: 1 originale in carta da bollo + 4 fotocopie; in essa, devono essere **indicati** i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver diritto alla concessione della cittadinanza; **allegati** i documenti comprovanti i requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza.

In caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione il Prefetto o l'autorità diplomatica o consolare italiana invita il richiedente, **entro 30 giorni**, ad integrarla e regolarizzala, dando le opportune indicazioni in merito. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione sospende provvisoriamente l'iter della domanda, che verrà ripreso non appena la documentazione verrà integrata o regolarizzata.

Se la nuova documentazione risulta insufficiente o, a sua volta, irregolare, il Prefetto o l'autorità diplomatica o consolare italiana dichiara **inammissibile** l'istanza, con provvedimento motivato comunicato sia all'interessato, sia al Ministero dell'interno.



ATTENZIONE!

La domanda può essere fatta anche dal vedovo straniero di cittadina italiana o dalla ved. va straniera di cittadino italiano purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge.

CONCESSIONE E GIURAMENTO

La cittadinanza viene **concessa con decreto del Presidente della Repubblica**, sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministero dell'Interno.



ATTENZIONE!

I tempi previsti di attesa cittadinanza sono di **2 anni** a partire dalla data di presentazione della domanda. Nella prassi, però, si possono verificare prolungamenti dei tempi di attesa.

Il decreto del Presidente della Repubblica viene **immediatamente** trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda, che cura la notifica all'interessato **entro i successivi 15 giorni**.

Ricevuta la notifica, l'interessato **ha 6 mesi di tempo** per prestare **giuramento di fedeltà alla Repubblica** e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il giuramento va fatto davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o dell'Autorità consolare — che rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo + copia del decreto di concessione all'Ufficiale dello stato civile del Comune della Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa; dal pagamento dell'imposta di bollo a norma delle disposizioni vigenti.



ATTENZIONE!

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana **non ha più effetto se** la persona alla quale si riferisce **non presta entro 6 mesi (180 giorni) il giuramento** di fedeltà alla Repubblica.

L'interessato può però essere riammesso a prestare giuramento se dimostra, con nuovi documenti da indirizzare al Ministero dell'Interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali era stato concesso il decreto di cittadinanza.

2.4 - NATURALIZZAZIONE ORDINARIA

I cittadini nati da genitori argentini oppure i discendenti da cittadini italiani oltre il quarto grado (che dunque non possono accedere alla procedura di riacquisto della cittadinanza) possono chiedere la cittadinanza italiana per "naturalizzazione ordinaria", purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e **residenti in Italia**.

La naturalizzazione ordinaria viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministero dell'Interno.

Ai cittadini che intendono ottenere la naturalizzazione ordinaria non è consentita la doppia cittadinanza: devono perciò rinunciare alla cittadinanza d'origine mediante una "dichiarazione di svincolo" effettuata per via amministrativa.

REQUISITI PER RICHIEDERE LA NATURALIZZAZIONE

Può presentare richiesta di naturalizzazione lo straniero:

- residente legalmente in Italia da 3 anni con padre, madre o ascendente in linea retta di II° grado (nonno o nonna) già cittadini italiani o nati in Italia;
- maggiormente adottato da cittadino italiano, legalmente residente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione;
- che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno 5 anni;
- l'apolide e/o il rifugiato legalmente residente in Italia da almeno 5 anni;
- legalmente residente in Italia da almeno 10 anni, in regola con le norme sull'ingresso e soggiorno;
- disporre di provata autosufficienza economica (per il mantenimento proprio e della propria eventuale famiglia), provare il pieno rispetto degli adempimenti degli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana, provare l'effettivo inserimento socio-culturale in Italia.

La domanda può inoltre essere presentata dal cittadino comunitario legalmente residente in Italia da almeno 4 anni.

Tutti questi requisiti devono permanere sino alla prestazione del giuramento conseguente alla concessione della cittadinanza italiana.

MODALITÀ

La naturalizzazione ordinaria va richiesta con domanda **indirizzata al Presidente della Repubblica**, presentata utilizzando il modulo prestampato, alla PREFETTURA-UTG-UFFICIO CITTADINANZA competente territorialmente.

Nella domanda, che va presentata in carta da bollo da 10,33 €, devono essere

- **indicati** i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver diritto alla concessione della cittadinanza;
- **allegati** i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni previste per la concessione della cittadinanza ordinaria.

ITER

È analogo a quello della naturalizzazione per matrimonio, con una durata massima di 2 anni (730 giorni) e procedure di notifica e giuramento identiche al caso citato.



ATTENZIONE!

Se il Ministero dell'interno non emana il decreto di cittadinanza entro i due anni previsti dalla legge, l'interessato matura un diritto soggettivo e può ottenere dal giudice ordinario un provvedimento dichiarativo di cittadinanza



ATTENZIONE!

Le generalità da assumere nell'ordinamento italiano sono quelle tratte dall'ordinamento dello Stato di appartenenza. Per questa ragione, le generalità riportate nei documenti allegati alla domanda, sia italiani che stranieri, devono essere le stesse in tutti gli atti: le eventuali discordanze possono essere sanate allegando un'attestazione con la quale la propria rappresentanza diplomatica o consolare certifica che le diverse generalità si riferiscono tutte alla stessa persona, indica quelle esatte e chiarisce i motivi delle difformità rilevate.

SCHEDA 3



INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA

In questa scheda tratteremo il viaggio verso l'Italia come viaggio di rientro, ovvero come il viaggio di colui che, da solo o con la propria famiglia, con la cittadinanza italiana o senza, decide di lasciare la propria casa argentina ed andare in Italia.

È un viaggio che per coloro che sono nati in Italia vissuti a lungo all'estero si può configurare come un vero e proprio **rientro**: sebbene lontana, c'è un'esperienza di conoscenza diretta con il Paese di origine – che i più fortunati hanno potuto mantenere grazie a rientri durante le ferie.

Si parla però di rientro anche nel caso dei discendenti di corregionali emigrati, purché in possesso della cittadinanza italiana o in via di richiesta. Si tratta però di un rientro un po' particolare, poiché molto spesso si tratta di un viaggio verso un Paese poco conosciuto, la cui lingua, cultura, tradizioni, ordinamento sociale e culturale sono di fatto estranei.



NOTA BENE!

A causa della grave situazione economica in Argentina sempre più persone chiedono di venire in Italia per motivi di lavoro. È una scelta indubbiamente sofferta, nel decidere la quale è opportuno ricordare che:

- le aspettative potrebbero essere troppo elevate;
- le possibilità di inserimento lavorativo e sociale sono limitate (per il lavoro, la disponibilità in Italia riguarda soprattutto le qualifiche medio-basse);
- l'emigrazione significa sempre un impoverimento (umano, culturale, professionale) per il paese di provenienza

Le modalità di ingresso in Italia, per rientro o per immigrazione, seguono sostanzialmente di tre profili operativi:

- **rientro** in possesso di cittadinanza italiana;
- **ingresso** in possesso di cittadinanza comunitaria;
- **ingresso** in possesso di cittadinanza argentina ovvero extracomunitaria.



ATTENZIONE!

In tutti i casi di ingresso e soggiorno in Italia, con ospitalità presso un congiunto o un concittadino italiano, costui ha l'obbligo di rendere, entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite, la "dichiarazione di ospitalità" all'autorità di pubblica sicurezza locale (Questura o commissariato o autorità di P.S. comunali).

Queste opzioni determinano diversi percorsi iniziali di inserimento nella comunità.

3.1 – RITORNO IN ITALIA DI CITTADINO ITALIANO

Il ritorno in Italia riguarda:

- il cittadino italiano che, dopo un periodo di residenza all'estero, decide di tornare in Italia;
- i discendenti di cittadini italiani che hanno riacquisito la cittadinanza all'estero.

Questa modalità di ingresso **non comporta particolari problemi all'arrivo**: il corregionale può infatti utilizzare il passaporto italiano per lasciare l'Argentina ed entrare nel territorio italiano.

Al posto di frontiera, il cittadino italo-argentino può utilizzare l'**accesso previsto per i cittadini comunitari** ed esibire il passaporto italiano. È soggetto pienamente a tutta la normativa europea relativa alla libera circolazione dei cittadini nello Spazio Schengen e negli altri stato dell'U.E.

Può da subito muoversi in Italia, senza particolari obblighi dal punto di vista dell'ordinamento civile o di pubblica sicurezza se non quelli normalmente derivanti dalla fissazione della propria dimora e residenza in un Comune italiano.

3.2 – RIENTRO CON CITTADINANZA COMUNITARIA

Il cittadino argentino in possesso di cittadinanza non italiana ma di un altro Paese dell'Unione Europea (= **cittadinanza comunitaria**) può entrare e soggiornare in Italia seguendo le disposizioni di legge che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari.

Ha perciò libero ingresso nel territorio italiano (fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale, da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica), ma deve essere **munito di documento di identificazione** (carta di identità nazionale) **o di espatrio** (passaporto o documento equivalente), in corso di **validità** almeno al momento dell'ingresso in Italia e possono essere controllati dalle autorità di frontiera.

Anche per questo cittadino valgono tutte le disposizioni europee in materia di libera circolazione e di spostamenti nello Spazio Schengen.

L'ingresso avviene senza necessità di visti o autorizzazioni preventive.

DOPO L'INGRESSO

La legge distingue fra:

- 1) soggiorno per un periodo inferiore a 90 giorni (3 mesi) – non necessita di alcuna autorizzazione al soggiorno (fatta salva la dichiarazione di ospitalità da parte dell'eventuale familiare/conoscente che ospita il cittadino comunitario);
- 2) soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni – in questo caso, se rientra in una delle categorie obbligate dalla legge, il cittadino comunitario **deve regolarizzare la propria posizione chiedendo il rilascio della carta di soggiorno**. Rimane sempre l'obbligo per l'ospitante di dare comunicazione dell'ospitalità alle autorità di P.S. entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite.



NOTA BENE!

La carta di soggiorno per cittadini comunitari è valida su tutto il territorio dello stato e ha **ordinariamente una durata di 5 anni.**

Per i soggiorni inferiori all'anno ha durata congrua con i motivi del soggiorno; per gli studenti, non può avere durata superiore a quella del corso di studi.

È rinnovabile, su richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata da nuove fotografie

- **per 5 anni**, in caso di lavoro frontaliero;
- **a tempo indeterminato** negli altri casi di lavoro;
- **per ciascun anno successivo** alla durata del corso di studi necessaria per completare le verifiche di profitto richieste.

La carta di soggiorno costituisce un documento di identificazione con validità 5 anni dalla data di rilascio/rinnovo.

CHI DEVE CHIEDERE LA CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno è **obbligatoria** per:

- 1) i cittadini europei che intendono svolgere un'attività lavorativa autonoma;
- 2) i cittadini europei classificabili come lavoratori subordinati;
- 3) i cittadini europei che intendono effettuare in Italia o ricevere in Italia una prestazione di servizi;
- 4) i cittadini europei studenti iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguire una formazione professionale, universitaria o post universitaria (purché iscritti al servizio sanitario nazionale o titolari di una polizza di assicurazione e dimostrino di possedere risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale italiana);
- 5) i cittadini europei a prescindere dai motivi del loro soggiorno (purché dimostrino di essere iscritti al Sistema Sanitario nazionale o siano titolari di polizza assicurativa sanitaria e dimostrino una disponibilità di reddito non inferiore all'assegno sociale).

Nei casi **1), 2) e 3)**, la carta di soggiorno viene riconosciuta (indipendentemente dalla loro cittadinanza) ai coniugi, ai figli minorenni, agli ascendenti e discendenti del richiedente e del proprio coniuge a loro carico, ad ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, è convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.



NOTA BENE!

I cittadini comunitari possono accedere a tutte le categorie lavorative previste per i cittadini italiani, con limitazioni soltanto nel pubblico impiego.

CHI HA DIRITTO AL SOGGIORNO SENZA RILASCIO DI CARTA DI SOGGIORNO

- 1) Lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a 3 mesi (90 giorni);
- 2) i lavoratori stagionali titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato italiano.

Nel caso **1)**, il documento che permette il soggiorno è il documento di ingresso corredato da dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo di durata prevista dell'impiego.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI CITTADINI COMUNITARI

Il pieno diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto ai lavoratori comunitari autonomi, dipendenti e per i prestatori di servizi – purché richiedano la carta di soggiorno per sé e per i propri familiari.

Gli **studenti** o coloro che intendono stabilirsi in Italia per altri motivi, possono ricongiungere (secondo la norma dell'art.29 del D.Lgs. 286/1998 come modificato dalla L. 189/2002):

- il coniuge non legalmente separato;
- i figli minori (anche nati fuori dal matrimonio) conviventi o no; in caso di genitori separati, l'ingresso del minore è subordinato al consenso esplicito dell'altro genitore;
- i figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive (invalidità totale) non possono provvedere a se stessi;
- i genitori a carico se nel Paese di provenienza non hanno altri figli o se, avendo oltre 65 anni, hanno figli nel paese di provenienza che non possono provvedere al loro sostentamento per ragioni di salute.

Tutti questi soggetti sono ammessi al ricongiungimento **solo a condizione che**:

- siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o siano titolari di una polizza sanitaria;
- dispongano di un reddito minimo garantito, derivante da fonti lecite e pari all'importo annuo dell'assegno sociale (ricongiungimento di 1 familiare), al doppio dell'assegno sociale (ricongiungimento di 2 o 3 familiari), al triplo dell'assegno sociale (ricongiungimento di 4 o più familiari).



NOTA BENE!

I familiari ricongiunti possono lavorare in Italia alle stesse condizioni previste per i cittadini comunitari.

RICHIESTA DELLA CARTA DI SOGGIORNO

La domanda deve essere presentata **entro 3 mesi dall'ingresso nel territorio italiano**. L'ufficio competente è la Questura competente per il territorio di dimora (nel caso del Friuli Venezia Giulia, la domanda dovrà essere presentata alle Questure di Trieste, Udine, Pordenone o Gorizia).

Viene rilasciata **entro 120 giorni dalla richiesta**: nel frattempo, il cittadino comunitario può provvisoriamente dimorare in Italia. Il limite di tempo per il rilascio della carta di soggiorno può aumentare a causa di complicazioni burocratiche (lunga lista di attesa).

Per la domanda si utilizza un modello fornito dalla Questura, al quale si devono allegare 4 foto-tessere dell'interessato. Nella domanda si devono indicare:

- le complete generalità dell'interessato;
- gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- la data d'ingresso in Italia;
- i motivi e la durata del soggiorno (con allegata la documentazione che li comprova: attestati di lavoro, autorizzazioni, iscrizioni scolastiche, iscrizione al SSN dove richiesto, prova di mezzi di sostentamento autonomo, dove richiesto);

- il domicilio in Italia;
- l'indicazione di eventuali persone a carico per le quali ha diritto a richiedere la carta di soggiorno (con documentazione relativa al rapporto di parentela e le prescritte foto tessera).



NOTA BENE!

Il cittadino con carta di soggiorno può entrare e uscire liberamente dall'Italia. Assenze superiori a sei mesi o assenze dovute all'assolvimento degli obblighi militari non comportano la revoca della carta di soggiorno.



NOTA BENE!

I cittadini comunitari possono essere allontanati dal territorio italiano solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

I provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. L'esistenza di condanne penali e la **scadenza del documento di identità** non comportano l'automatica adozione di provvedimenti di allontanamento dall'Italia.

Una volta entrato in Italia e dopo aver regolarizzato la propria posizione in merito al soggiorno, il cittadino argentino con cittadinanza comunitaria può richiedere la cittadinanza italiana, **in presenza delle condizioni previste dalla legge** per l'acquisto per discendenza da italiano, per matrimonio con italiano, per naturalizzazione ordinaria.

3.3 – RIENTRO CON CITTADINANZA NON COMUNITARIA

I cittadini discendenti da corregionali emigrati, privi di cittadinanza italiana, al rientro in Italia devono seguire la normativa nazionale sull'ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari.

Di questa normativa, gli aspetti generali più rilevanti sono: visto di ingresso; permesso di soggiorno.

Molto spesso, però, si parte dall'Argentina con l'intenzione di restare in Italia, chiedendo qui la cittadinanza: sono perciò necessari alcuni interventi specifici previsti dalla citata normativa sull'immigrazione (soggiorni per turismo, ricongiungimento a cittadino italiano, non espellibilità, ecc...) Saranno questi aspetti particolari l'argomento di questo paragrafo.

IL VISTO D'INGRESSO

Il cittadino argentino che entra in Italia **per motivi di turismo** non è obbligato a chiedere il visto di ingresso: può entrare utilizzando il passaporto in corso di validità e regolarizzare la propria posizione **chiedendo il permesso di soggiorno per turismo entro 8 giorni dall'ingresso**. In assenza di questo documento, la sua posizione diventa irregolare e può essere soggetto ad espulsione – a meno che non abbia con sé la documentazione necessaria alla richiesta di cittadinanza italiana ed inoltre formale richiesta di cittadinanza.

La stessa procedura vale per gli ingressi e soggiorni non superiori a 90 giorni di durata.

Il cittadino argentino che entra in Italia per altri motivi – soprattutto per lavoro autonomo, subordinato o ricongiungimento familiare – e soprattutto per soggiorni di lunga durata, **deve chiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana e, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il permesso di ingresso per il motivo corrispondente.**

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Deve essere richiesto al Questore della provincia in cui il cittadino si trova **entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nello Stato.**

È rilasciato con le motivazioni e per le attività previste dal visto di ingresso o dalle disposizioni vigenti.

Al momento della richiesta del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo), il richiedente verrà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali), come previsto per tutti i cittadini extracomunitari.

Il permesso di soggiorno ha durata variabile a seconda della tipologia del visto posseduto e/o delle motivazioni del soggiorno ovvero:

- 90 giorni per visite, affari, turismo (non rinnovabile);
- 1 anno per studio e formazione (rinnovabile);
- per il permesso per lavoro, la durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e non può superare:
 - 9 mesi per il lavoro stagionale (non rinnovabile – è previsto un permesso pluriennale per i lavoratori stagionali che dimostrano di essere venuti in Italia per due anni);
 - 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato (rinnovabile);
 - 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato (rinnovabile);
- 2 anni per lavoro autonomo (con requisiti dimostrati in ingresso attraverso certificazione della Rappresentanza diplomatica);
- 2 anni per ricongiungimento familiare (rinnovabile)

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura competente per il luogo di dimora del cittadino non comunitario:

- almeno 90 giorni prima della scadenza per i lavoratori a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza per i lavoratori a tempo determinato;
- almeno 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi.

Il permesso di soggiorno viene rinnovato per la stessa durata prevista dal rilascio iniziale.



NOTA BENE!

Il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato/revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio italiano.

La legge fissa in 20 giorni il tempo per il rilascio/rinnovo/ conversione del permesso di soggiorno: la pratica dimostra che il tempo di attesa può essere notevolmente superiore.

3.3.1 - INGRESSO DI CITTADINI ARGENTINI DISCENDENTI DA CITTADINI ITALIANI

IPOTESI DI INGRESSO N.1

SITUAZIONE DI BASE: cittadinanza argentina (senza cittadinanza italiana ma con documentazione relativa alla discendenza, completa o in corso di perfezionamento) + presenza di parenti entro il terzo grado in Italia, contattati e disponibili all'ospitalità.

PERCORSO DI INGRESSO:

- entrare per **motivi di turismo** (senza necessità di visto ma con l'obbligo di dimostrare capacità di autosufficienza economica per il periodo del soggiorno – massimo 90 giorni, a circa 28€ al giorno, con dimostrazione mediante polizza fidejussoria – e iscrizione volontaria al SSN ovvero polizza di assicurazione sanitaria);
- **entro 8 giorni dall'ingresso:** chiedere il **permesso di soggiorno per turismo** e quindi richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero ricongiungimento a cittadino italiano, parente entro il terzo grado (situazione che comporta l'impossibilità di espellere il cittadino non comunitario, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 286/1998); i parenti ospitanti devono rendere la dichiarazione di ospitalità presso le autorità di P.S. locali (entro 48 ore dall'arrivo del congiunto).

L'ingresso può avvenire anche con lettera di invito dei congiunti italiani: è un documento non ha alcun valore giuridico, ma può rappresentare un utile elemento aggiuntivo da valersi al momento della richiesta di permesso di soggiorno.

CONSEGUENZE: il cittadino argentino può restare in Italia ed avviare le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana; ha l'obbligo di domiciliare insieme ai parenti con i quali si è ricongiunto (almeno fino al raggiungimento della cittadinanza); ha un permesso di soggiorno che permette di lavorare; se discendente da corregionali, può accedere ai sostegni previsti dalla normativa regionale.

Eventuali ricongiungimenti di propri familiari possono essere possibili solo se questi familiari sono congiunti entro il terzo grado dei parenti italiani ospitanti; in caso contrario, deve attendere la cittadinanza e poi ricongiungere.

IPOTESI DI INGRESSO N.2

SITUAZIONE DI BASE: cittadinanza argentina (senza cittadinanza italiana ma con documentazione relativa alla discendenza, completa o in corso di perfezionamento) + assenza di parenti entro il terzo grado in Italia.

POSSIBILITÀ DI INGRESSO:

- entrare per motivi di **turismo** (senza necessità di visto ma con l'obbligo di dimostrare capacità di autosufficienza economica per il periodo del soggiorno – massimo 90 giorni, a circa 28€ al giorno, dimostrati da polizza fidejussoria o deposito bancario – e iscrizione volontaria al SSN ovvero polizza di assicurazione sanitaria);
- **entro 8 giorni** dall'ingresso: chiedere il permesso di soggiorno per turismo;
- **in seguito:** avviare le pratiche di cittadinanza;

- allo scadere del permesso per turismo, richiedere un permesso di soggiorno cosiddetto per attesa cittadinanza.

CONSEGUENZE: il cittadino argentino può restare in Italia sino alla definizione della pratica di cittadinanza ma **ha un permesso di soggiorno che non permette di lavorare**. In caso di rigetto dell'istanza di cittadinanza deve lasciare il territorio italiano, pena un provvedimento di espulsione.

Deve verificare con il Comune la possibilità di accedere a forme di sostegno regionali (se discendente da corregionali), facendo però attenzione al fatto che tali sostegni non vengono mai erogati immediatamente, ma dopo qualche periodo. Ciò significa dover calcolare attentamente in partenza le possibilità di autosufficienza (vitto, alloggio, sopravvivenza quotidiana nell'impossibilità di svolgere regolare attività lavorativa).

IPOTESI DI INGRESSO N.3

SITUAZIONE DI BASE: cittadinanza argentina (senza cittadinanza italiana e senza documentazione relativa alla discendenza) + assenza di parenti entro il terzo grado in Italia.

POSSIBILITÀ DI INGRESSO:

- entrare per motivi di **lavoro** seguendo le previsioni del decreto flussi in relazione all'ingresso di cittadini argentini, discendenti da italiani, iscritti in appositi elenchi e-nuti dal Consolato italiano.



ATTENZIONE!

Questa modalità di ingresso è una novità: è stata infatti introdotta dal d.p.c.m. 15 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15.11.2002 che all'art.3 afferma:

Art.3 - Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi entro una quota massima di 4mila persone.

Il concetto di "**origine italiana**" è definito con riferimento alla parentela per parte di almeno uno dei due genitori fino al terzo grado in linea retta, il che significa che si può arrivare fino ad un bisnonno od una bisnonna.

Occorre rivolgersi al Consolato per sapere quale iter seguire con precisione, dal momento che i dettagli operativi non sono ancora noti.

È certo però che tale ingresso deve avvenire **in presenza di un datore di lavoro in Italia** che **intende assumere il lavoratore argentino** e dunque avvia dall'Italia l'iter di ingresso.

- **Entro 8 giorni** dall'ingresso: chiedere il permesso di soggiorno per lavoro, firmando insieme al datore di lavoro il contratto di soggiorno. Il permesso di soggiorno avrà durata compatibile con la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

CONSEGUENZE: Il cittadino argentino rimane in Italia secondo le modalità previste per i lavoratori extracomunitari. Può ricongiungere la famiglia (moglie, figli minorenni, figli mag-

giorenni ma inabili al lavoro, eventualmente:genitori ultrasessantacinquenni senza figli nel paese di provenienza o con figli impossibilitati a mantenerli per documentati motivi di salute), seguendo le condizioni richieste dalla legge (presenza di un lavoro a tempo indeterminato, capacità di reddito, disponibilità di alloggio conforme ai parametri dell'edilizia regionale).

In Italia, può completare la ricerca dei documenti per avviare le pratiche di cittadinanza ed eventualmente richiederla oppure può continuare a soggiornare da cittadino non comunitario (ed eventualmente richiedere la naturalizzazione nelle altre forme previste dalla legge).

Dopo **6 anni di residenza** come lavoratore non comunitario, in presenza dei requisiti di legge (capacità economica, lavoro, alloggio) può chiedere la carta di soggiorno (che ha durata illimitata ed è soggetta a vidimazione decennale).



NOTA BENE!

Per tutti questi casi è però prevista la possibilità di rimanere in Italia, indipendentemente dalla modalità di ingresso, a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a. Il matrimonio, infatti, dà l'opportunità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari (matrimonio con italiano/a) e quindi, nei tempi e modi prescritti dalla legge, l'accesso alla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio.

SCHEDA 4



ORIENTAMENTO ALLA CITTADINANZA **Il comune; i documenti fiscali**

4.1 – IL COMUNE

Dopo l'arrivo in Italia ci sono alcuni passaggi obbligati da fare e che riguardano la **fissazione ufficiale** del proprio domicilio, passo indispensabile per l'accesso pieno ai diritti di cittadinanza sociale che l'ordinamento nazionale riconosce ai propri cittadini ed ai cittadini presenti nel suo territorio.



NOTA BENE!

- **domicilio** = luogo nel quale una persona ha il centro dei suoi interessi;
- **dimora** = luogo nel quale una persona si trova, anche in via del tutto occasionale;
- **residenza** = luogo nel quale la persona abita stabilmente.
- domicilio e residenza possono coincidere

4.1.1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Chi porta la propria dimora abituale, ovvero la propria residenza, in un Comune italiano, ha l'obbligo di dichiarare la propria residenza. Tale obbligo vale per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed i cittadini non comunitari.

La richiesta va fatta **entro 20 giorni** dal trasferimento nel Comune.

Nella richiesta, su modello prestampato fornito dall'ufficio comunale, sono riportate: le dichiarazioni relative alle generalità del richiedente, il luogo di provenienza (Comune italiano o estero), l'indirizzo di dimora abituale nel Comune.

Il cittadino italiano che dall'estero trasferisce la propria residenza in Italia deve presentare i seguenti documenti: Passaporto o altro documento valido, codice fiscale, certificato di cittadinanza italiana (con data non superiore a 3 mesi) rilasciato all'estero dalla rappresentanza diplomatica italiana.

Insieme alla richiesta di residenza, deve presentare anche **denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani** all'apposito Ufficio del Comune.

Se l'iscrizione riguarda anche la famiglia devono essere esibiti i certificati di nascita e di matrimonio che ne comprovano la composizione.

Se il cittadino ha già provveduto a far trascrivere in Italia le nascite e i matrimoni non è necessario produrre i certificati.

Il cittadino non comunitario o comunitario che chiede l'iscrizione anagrafica deve presentare: Passaporto o documento equipollente in corso di validità (per comprovare la propria identità); permesso di soggiorno di durata non inferiore a 12 mesi o carta di soggiorno (in originale); codice fiscale del richiedente e degli eventuali componenti il nucleo familiare da iscrivere; certificati attestanti la composizione della famiglia, rilasciati da competenti autorità dello Stato di appartenenza o dalle autorità consolari, se nella famiglia che si trasferisce dall'estero vi è un cittadino italiano.

La richiesta di iscrizione della famiglia può essere presentata da un suo componente maggiorenne che deve però portare con sé i documenti di identificazione ed i permessi di soggiorno degli altri familiari.

I tempi massimi per ottenere la variazione di residenza sono **indicati in 60 giorni**, salvo siano necessari tempi più lunghi per il sopralluogo della U.O. Informazioni e Notifiche (in genere, sono gli addetti alla Polizia municipale che effettuano questo sopralluogo).

RIFIUTO DELL'ISCRIZIONE

L'Ufficio anagrafe del Comune può rifiutare l'iscrizione se mancano gli elementi per affermare e provare che il richiedente o la sua famiglia risiedano effettivamente dove hanno dichiarato di abitare. In questo caso, l'ufficiale dell'anagrafe emana un provvedimento di diniego di residenza, che viene comunicato all'interessato all'indirizzo di precedente residenza (come riportato nella domanda di iscrizione).

La persona alla quale è stata rifiutata l'iscrizione ha **30 giorni** di tempo per impugnare il provvedimento presso il TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (ha sede a Trieste).



ATTENZIONE!

I domiciliati in una stessa abitazione vengono automaticamente inseriti nello stesso stato di famiglia ma se non esistono vincoli di parentela, si può chiedere l'iscrizione ad un autonomo stato di famiglia.

CAMBIO DI DOMICILIO DA ALTRO COMUNE ITALIANO

ENTRO 20 GIORNI dal cambio di abitazione, chi si trasferisce da un Comune italiano ad un altro, deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del nuovo Comune e firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario pubblico, chiedendo quindi l'iscrizione anagrafica.

Si deve però dimostrare di **essere in regola con l'iscrizione della tassa della nettezza urbana** dell'abitazione nella quale si trasferisce – ricordandosi inoltre di cancellare l'iscrizione alla tassa della nettezza urbana nel Comune di precedente residenza, se intende lasciare definitivamente il precedente alloggio.

La dichiarazione deve essere inoltre completata da: *documento di identità* (carta di identità, passaporto o documento equipollente in corso di validità) per ogni singolo richiedente; *codice fiscale* del richiedente e degli eventuali componenti il nucleo familiare; *permesso di soggiorno o carta di soggiorno* in corso di validità (e dei familiari), in caso di cittadini comunitari e/o non comunitari.

CAMBIO DI DOMICILIO ALL'INTERNO DI UNO STESSO COMUNE

ENTRO 20 GIORNI dal cambio di abitazione all'interno di uno stesso Comune, lo straniero deve presentarsi di persona all'Ufficio Cambi di residenza del Comune per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario comunale, con le stesse modalità esaminate per il cambio di domicilio fra diversi Comuni.

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE TEMPORANEA

Chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del Comune, ma non è ancora in grado di stabilirvi la propria residenza, può chiedere l'iscrizione nell'**Anagrafe Popolazione Temporanea** per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare. Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia), ma non deve però essere abituale (in questo caso, il cittadino deve fissare la residenza) e neppure occasionale (ad esempio per turismo), perché in tal caso non può essere considerato temporaneo. Quando la permanenza nel comune **supera i 12 mesi**, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente. In questi casi è prevista l'iscrizione d'ufficio da parte dell'Ufficiale d'anagrafe dopo aver verificato il sussistere della dimora abituale.



NOTA BENE!

I temporanei italiani o i temporanei stranieri residenti in altro comune italiano possono ottenere esclusivamente la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe e non le altre certificazioni o documenti normalmente richiedibili al Comune.

I documenti da presentare per l'iscrizione all'anagrafe temporanea sono:

- **per i cittadini italiani** => documento d'identificazione valido, codice fiscale;
- **per i cittadini comunitari o non comunitari** => passaporto o documento di identificazione, carta o permesso di soggiorno validi, codice fiscale.

4.1.2 - CAMBIO DI RESIDENZA SUI DOCUMENTI DI GUIDA



ATTENZIONE!

La patente argentina non ha validità nel sistema italiano (non è una patente che si può convertire).

Per poter guidare in Italia, il titolare di patente argentina deve conseguire una patente di guida italiana; *oppure* deve essere in possesso di una patente di guida internazionale (per poter circolare senza problemi fino al suo scadere).

Il titolare di patente di guida e di carta di circolazione italiane deve aggiornare la residenza riportata su questi documenti, compilando un apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali, nel quale sono indicati il numero della patente, la data e il luogo di rilascio, il numero della targa dell'autoveicolo posseduto.

Se in famiglia vi è più di un titolare di patente o carta di circolazione, la richiesta di aggiornamento deve essere presentata da ogni singolo patentato o intestatario di carta di circolazione, ma le varie richieste possono essere presentate tutte insieme al Comune da colui che rende la dichiarazione di cambio di residenza.

Si deve quindi aspettare che, **tramite posta**, arrivino a casa i talloncini adesivi da applicare sui documenti di circolazione.

4.1.3 - I CERTIFICATI

Sono degli atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.

Al **Comune** possono essere richieste certificazioni relative a:

- Certificato di nascita
- Estratto di nascita
- Copia integrale nascita
- Certificato di matrimonio
- Estratto di matrimonio
- Copia integrale matrimonio
- Certificato di Morte
- Estratto di Morte
- Copia integrale morte
- Certificato necroscopico
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di residenza
- Certificato di esistenza in vita
- Stato di Famiglia
- Stato libero
- Storico Anagrafico
- Certificato contestuale
- Plurimo
- Diritti politici

I certificati che normalmente sono più richiesti sono quelli ANAGRAFICI e di STATO CIVILE.



ATTENZIONE!

Il cittadino, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di pubblici servizi, ha la possibilità di "autocertificare" tutti i dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile.

Queste dichiarazioni possono essere rese dall'interessato senza che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dell'imposta di bollo.

CERTIFICATI DI STATO CIVILE

Sono i certificati o gli estratti di NASCITA, MATRIMONIO, MORTE e possono essere rilasciati soltanto dai Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di Stato Civile l'atto originario o l'atto trascritto (di nascita, morte o di matrimonio).

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Sono i certificati di RESIDENZA, STATO DI FAMIGLIA, CITTADINANZA ITALIANA, ESISTENZA IN VITA, STATO LIBERO, STATO VEDOVILE, GODIMENTO DIRITTO POLITICI e possono essere rilasciati soltanto dal Comune di residenza. Quando una pubblica amministrazione richiede più certificati, si consiglia di richiedere un unico certificato plurimo (o contestuale) che raccolga tutti i certificati richiesti.

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (ad esempio il titolo di studio, i certificati di nascita o di morte) hanno **validità illimitata**. Tutti gli altri hanno la validità di **sei mesi**.

I certificati anagrafici e le certificazioni di stato civile possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio (ma non da privati) anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso, non hanno subito variazioni dalla data di

rilascio. La firma non va autenticata e nemmeno opposta in presenza del dipendente addetto. I dati contenuti nei documenti di riconoscimento validi (carta d'identità, passaporto, patente) come ad esempio luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati, ovviamente se i dati non sono cambiati.

AUTOCERTIFICAZIONE

L'Autocertificazione consiste nella possibilità per il cittadino di consegnare o spedire ad un qualsiasi ufficio pubblico ed ai gestori di pubblici servizi (ENEL, AMGA, TELECOM, ACI, ecc.) **una dichiarazione sottoscritta, che sostituisce a tutti gli effetti, il normale certificato**. Questa dichiarazione non necessita di autentica e in questo caso il cittadino risparmierà sempre l'imposta di bollo.

È possibile autocertificare : Data e luogo di nascita; Residenza; Cittadinanza; Godimenti diritti politici; Stati di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato; Composizione della famiglia anagrafica; Esistenza in vita; Nascita del figlio; Decesso del coniuge o familiare ascendente o discendente; Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile; Qualifica professionale posseduta; Esami sostenuti; Titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica; Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto o del tributo assolto; Possesso e numero di codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; Stato di disoccupazione; Qualità di pensionato e categoria di pensione; Qualità di studente o di casalinga; Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; Tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari; Qualità di vivente a carico; Posizione agli effetti degli obblighi militari; Iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; di non aver riportato condanne penali:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

L'atto di notorietà che concerne stati, fatti e qualità o personali o a diretta conoscenza dell'interessato può essere sostituito da una dichiarazione resa dall'interessato medesimo.



ATTENZIONE!

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere autenticata soltanto se non è inserita, contenuta, collegata o riconducibile ad una istanza o presentata successivamente all'istanza ma collegata funzionalmente ad essa. La stessa non può contenere assunzioni di impegni, rinunce, intenzioni o comunque rapporti tra privati.

CERTIFICAZIONI IN BOLLO

Le certificazioni, le autentiche di firma e copia di norma, devono essere rilasciate in bollo.

Le esenzioni dal Bollo si applicano solo nei casi previsti da apposite leggi. Quando il cittadino richiede un certificato o l'autentica di firma o copia deve indicare, sotto la sua diretta responsabilità, l'uso e/o la norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario applica la marca da Bollo.



ATTENZIONE!

L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.

4.1.4 - ALTRE MATERIE

Per quanto riguarda altri temi di vita quotidiana, possiamo schematicamente ricordare che il Comune può intervenire:

Materia: CASA => Accensione impianti di riscaldamento; Allacci in fogna; Assistenza alloggiativi; Certificato di abitabilità; Contributo per superamento barriere architettoniche; Passi carrabili; Riforma degli affitti.

Materia: UFFICIO TECNICO => Edilizia; Espropri; Controllo energetico; Occupazioni suolo pubblico.

Materia: ELEZIONI => Tutela del Diritto di voto e consultazioni amministrative; Gestione delle attività collegate alle elezioni politiche, amministrative ed ai referendum; Presidente di seggio elettorale; Scrutatore di seggio elettorale; Svolgimento funzioni elettorali.

Materia: FAMIGLIA => Adozione; Affidamento; Assegno al nucleo familiare; Assegno di maternità; Divorzio; Matrimonio; Nascita; Separazione.

Materia: SOCIALE => Agevolazioni alle Famiglie; assegno al nucleo familiare; assegno di maternità; Anziani; Assistenza alloggiativi; Handicap, migranti (immigrati/emigrati), invalidità, minori.

4.2 - LA TESSERA PER LA BENZINA AGEVOLATA

I **residenti in Friuli Venezia Giulia** hanno diritto ad una speciale tessera personale che permette di acquistare il carburante godendo di uno sconto. L'ammontare dello sconto varia a seconda dei comuni di residenza, in base alla loro distanza dal confine con la Slovenia; il rifornimento con sconto può essere effettuato in tutti i distributori della Regione ma non ha alcun valore al di fuori della stessa.

La tessera non può essere richiesta dai locatari di veicoli (leasing), da veicoli con targa straniera, dagli iscritti all'AIRE residenti all'estero, dalle società, imprese, professionisti e ditte individuali.

COME SI RICHIEDE LA TESSERA

La tessera va richiesta con apposito modulo prestampato alla CCIAA della provincia di residenza oppure agli sportelli ACI o ACU a ciò abilitati.

Il modulo contiene informazioni relative alle generalità del richiedente, alla cittadinanza, alla residenza (comprovata dal documento di identità); al codice fiscale del richiedente

(comprovata dal tesserino fiscale); alla titolarità di intestazione o usufrutto del veicolo (comprovata dalla carta di circolazione), che viene identificato per il numero di targa, il tipo di veicolo, la cilindrata, il tipo di carburante per il quale si chiede lo sconto; alla copertura assicurativa del veicolo (comprovata dalla polizza assicurativa e dall'indicazione del numero e data di scadenza della stessa). Tutti questi stati possono essere autocertificati dal richiedente utilizzando i moduli allegati alla domanda.

Questa dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla stessa oppure accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di € 5,16 su conto corrente intestato alla locale CCIAA.



ATTENZIONE!

Se chi cambia domicilio trasferendosi in altro Comune è titolare di tessera per la benzina agevolata, deve segnalare il cambiamento alla competente Camera di Commercio entro 15 giorni, pena pesanti sanzioni per la mancata comunicazione.

Le informazioni in materia possono essere richieste all'Ufficiale dell'anagrafe, al momento della variazione dell'iscrizione anagrafica.

La variazione si effettua utilizzando l'apposito modulo prestampato "Variazioni", compilando le caselle che riguardano il proprio specifico caso.

4.3 – IL CODICE FISCALE

Il **codice fiscale** è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle finanze identifica un cittadino. È un codice che sta diventando sempre più importante e viene richiesto in innumerevoli occasioni, non necessariamente collegate a disposizioni fiscali. Il codice fiscale è infatti necessario per: iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; essere assunti come lavoratori dipendenti; iniziare un'attività lavorativa autonoma; concludere qualunque contratto (per es. di affitto, di vendita ecc.); aprire un conto corrente bancario; eseguire tante altre operazioni – così da essere dovuto di fatto un **documento obbligatorio**.

Il codice fiscale si richiede presso gli **Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (si trovano in genere nei capoluoghi di provincia e nei Comuni più importanti).

Il rilascio del codice fiscale è immediato e gratuito.

RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

CITTADINO ITALIANO

E' sufficiente presentare un documento di riconoscimento valido, compilare l'apposito stampato di richiesta ed il codice fiscale verrà rilasciato a vista.

In caso di società, enti, associazioni, la richiesta deve essere firmata dal rappresentante legale.



ATTENZIONE!

Al momento della denuncia di nascita si deve richiedere il numero del codice fiscale del bambino, che è necessario per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il richiedente è persona diversa dall'interessato, occorre il documento di identità di entrambe le persone; lo stampato deve essere compilato e firmato dall'interessato

CITTADINO COMUNITARIO O NON COMUNITARIO

Per richiedere ed ottenere il codice fiscale bisogna avere i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno e fotocopia passaporto o documento di identità.

Se non si è in possesso del permesso di soggiorno, occorre presentare:

- attestazione di identità consolare (rilasciata dal Consolato di appartenenza) con fotografia + fotocopia passaporto

In sostituzione di questi documenti è possibile presentare:


- fotocopia ricevuta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; contratto di lavoro; fotocopia del documento del datore di lavoro ed una sua dichiarazione su carta intestata; fotocopia passaporto.

CAMBIO DI RESIDENZA

Quando si cambia residenza o abitazione si deve comunicare agli Ufficio delle entrate il nuovo indirizzo al quale verranno inviati i rimborsi IRPEF ed eventuali duplicati dei tesseri magnetici.

La comunicazione può essere fatta anche da un'altra persona che dovrà presentare una fotocopia del documento da cui risulti il nuovo indirizzo oppure un'autocertificazione se l'indirizzo sul documento non fosse stato ancora cambiato.

SCHEDA 5



ORIENTAMENTO ALLA CITTADINANZA Il lavoro



NOTA BENE!

Per **lavoro** si intende qualsiasi attività umana materiale, tecnica e intellettuale che tend a produrre ricchezza o ad ottenere un prodotto di una certa utilità individuale o sociale.

La caratteristica principale del rapporto di lavoro è la subordinazione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, salvo il caso del lavoro autonomo, nel quale la prestazione è p iva del requisito della subordinazione.

Per lavorare in Italia occorrono due documenti:

- **il libretto di lavoro;**
- **l'iscrizione alle liste di collocamento**

ed un requisito: **avere più di 15 anni ed almeno 9 anni di scuola** ovvero deve aver **adempiuto l'obbligo scolastico** (= ha conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore oppure al compimento del quindicesimo anno di età, dimostra di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico).

5.1 - LIBRETTO DI LAVORO

Il libretto di lavoro viene rilasciato dal Comune di residenza.

Possono ottenere il libretto di lavoro le persone maggiori di anni 15 che abbiano assolto l'obbligo scolastico (9 anni di scuola).

- **Se si tratta di cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E** => il libretto è rilasciato dal Comune di residenza. L'interessato deve presentarsi di persona, munito di documento d'identificazione valido allo sportello dell'Ufficio Anagrafe; se si tratta di persona in età compresa tra i 14 e i 15 anni, deve presentare anche il Diploma di scuola media inferiore.
- **Se si tratta di cittadino comunitario** => il libretto di lavoro viene rilasciato dal Comune di residenza. La richiesta va presentata all'Ufficio Anagrafe portando la carta di soggiorno oppure il permesso di soggiorno valido per 5 anni o a tempo indeterminato.
- **Se si tratta di cittadino extracomunitario** => il libretto di lavoro viene rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro subito (se il lavoratore arriva dall'estero su chiamata di un'azienda italiana) oppure dopo l'iscrizione al collocamento e l'assunzione (se il lavoratore è presente in Italia in attesa di lavoro).

5.2 - ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO

Si effettua presso l'**Ufficio locale del Centro per l'impiego** ed è indispensabile per iniziare un rapporto di lavoro dipendente.

Per l'iscrizione è necessario presentarsi di persona, portando con sé il codice fiscale + il libretto di lavoro + gli eventuali documenti relativi al soggiorno (per corregionali ancora privi di cittadinanza italiana o cittadini extracomunitari).

È possibile iscriversi nelle seguenti classi:

- 1 classe => disoccupati in cerca di prima occupazione, occupati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e che aspirano ad un'occupazione a

- tempo pieno;
- 2 classe => lavoratori già occupati che aspirano a diversa occupazione (anche lavoratori in CIG). I lavoratori licenziati per riduzione di personale a seguito di crisi aziendale o mancanza di lavoro possono iscriversi nelle *liste di mobilità*.
All'atto dell'iscrizione viene rilasciato il mod. C/1 (detto anche *cartellino rosa*),

È possibile trasferire l'iscrizione in una sezione circoscrizionale diversa da quella di residenza (dalla quale si viene cancellati) ma **è possibile iscriversi ad una sezione nel territorio nazionale.**

Al termine di ogni esperienza lavorativa occorre ripresentarsi personalmente presso il Centro per l'Impiego per chiedere la reiscrizione alle liste dei disoccupati. Bisogna portare con sé il libretto del lavoro sul quale il datore di lavoro avrà avuto cura di annotare data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro e qualifica professionale.

5.3 - RICERCA DI UN LAVORO

I canali per contattare un'azienda per un lavoro dipendente sono molteplici. Fra di essi, ricordiamo:

- il contatto tramite ufficio per l'impiego o agenzia interinale (società private che si occupano di prestazione di manodopera occasionale a imprese, enti pubblici o privati, ecc...);



ATTENZIONE!

Il Centro per l'impiego è a disposizione dei cittadini per:

- colloqui di orientamento al lavoro;
- favorire l'incontro tra le imprese e le persone in cerca di occupazione;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
- orientamento all'imprenditoria;
- tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro
- iscrizione alle liste dei disoccupati;
- inserimento lavorativo per persone disabili.

- il contatto telefonico, con il quale richiedere un appuntamento per un colloquio oppure le modalità per inviare una domanda di assunzione scritta;
- la domanda di assunzione, tramite lettera (meglio se personalizzata e accompagnata dal curriculum vitae e dal recapito);
- l'invio del proprio curriculum vitae – che deve contenere le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), scolastiche (titoli di studio e votazioni, corsi professionali frequentati, lingue straniere e grado di conoscenza), professionali (esperienze di lavoro, indicando per ciascuna il periodo di lavoro svolto) e personali (per gli uomini: posizione rispetto al servizio militare) in forma detagliata e schematica;
- la risposta ad inserzioni su quotidiani (soprattutto stampa locale), che in genere riguardano profili a specifica professionalità (per questo è bene rispondere solo se si

possiedono i requisiti richiesti). Si deve però fare molta attenzione agli annunci che poi intrappolano in prospettive (**anche a pagamento**) di nessun sbocco occupazionale.



ATTENZIONE!

Non sottoscrivere mai contratti o cambiali o impegni di pagamento se i colloqui di lavoro avvengono in locali commerciali e senza nessuna verifica della serietà delle proposte ricevute. È possibile avvalersi della **clausola di recesso** (= annullare il contratto) entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto purché questa avvenga al di fuori di uffici o locali commerciali.

5.4 - L'ASSUNZIONE

Per l'assunzione è necessario:

- consegnare il libretto di lavoro al datore di lavoro (che lo riconsegnerà il giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro);
- consegnare il mod. C/1 (*cartellino rosa*), che viene spedito (a cura dell'azienda) all'Ufficio del lavoro nella cui zona c'è la sede di lavoro;
- consegnare l'eventuale documentazione relativa alla regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari o extracomunitari: carta di soggiorno o permesso di soggiorno).

Se nel corso dell'anno ci sono più rapporti di lavoro, al nuovo datore va consegnata anche la documentazione sui guadagni percepiti nei precedenti rapporti.

5.5 - TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO POSSIBILI

- **Lavoro subordinato** => si caratterizza per la presenza di subordinazione, collaborazione e continuità della prestazione. Può essere: a tempo pieno, a tempo parziale (part-time orizzontale, verticale o ciclico); a tempo determinato; a tempo indeterminato.
- **Lavoro parasubordinato** => in genere attuato con contratti di tipo *collaborazione coordinata e continuativa*. Si caratterizza per personalità della prestazione, continuità e coordinamento da parte del datore di lavoro;
- **Lavoro occasionale** => si attua in occasione di incrementi straordinari della normale attività dell'azienda e comporta un'esecuzione e definita e predeterminata nel tempo;
- **Lavoro autonomo** => quando il lavoratore lavora sotto la sua stessa direzione e con propria organizzazione;
- **Lavoro domestico** => i lavoratori possono essere assunti anche se privi di iscrizione al collocamento (se italiani ma il collocamento è obbligatorio per colf extracomunitari/e). A colf italiane e comunitarie vanno richiesti i seguenti documenti: libretto di lavoro, carta di identità (o documento analogo), tessera sanitaria aggiornata, codice fiscale. Se la colf è cittadina non comunitaria, i documenti richiesti sono: il libretto di lavoro, la carta di identità (o documento analogo), la tessera sanitaria aggiornata, il codice fiscale, il permesso di soggiorno con motivazione che permette attività lavorativa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INPS l'assunzione della colf e, se convivente, deve comunicarne la presenza all'anagrafe del Comune di resi-

denza entro 20 giorni dall'assunzione;

- **Lavoro nero o irregolare** => si tratta di un lavoro svolto senza regolare assunzione, senza contributi previdenziali e assicurativi, con una retribuzione inferiore a quella stabilita dai CCNL di categoria.



NOTA BENE!

Un lavoro **non è in regola** se:

- con un'assunzione a tempo ridotto, si lavora a orario intero per metà paga;
- non vengono pagate le ore di straordinario;
- non vengono versati i contributi (in tutto o in parte) rispetto alle ore lavorate;
- se la retribuzione percepita è inferiore alla cifra che risulta scritta nella busta paga.



ATTENZIONE!

Capita spesso che ai lavoratori non italiani (per cittadinanza o lingua) vengano fatte firmare, al momento dell'assunzione, lettere di dimissioni in bianco - che potranno poi essere indebitamente utilizzate dal datore di lavoro in momenti particolari (per esempio se la lavoratrice è incinta o se il lavoratore non serve più).

Questo atto non è legale: è un licenziamento mascherato vietato dalla legge (soprattutto nei casi di maternità o matrimonio).

Se si decide di firmare questa lettera al momento dell'assunzione, è bene:

- procurarsi dei testimoni;
- rivolgersi all'Ufficio vertenze del sindacato di categoria presentando un esposto dettagliato sull'accaduto

5.6 - DIRITTI DEI LAVORATORI

- **Indennità ordinaria di disoccupazione** => requisiti essenziali: 2 anni dall'inizio dell'assicurazione + versamento di almeno 52 contribuzioni settimanali nel biennio. Spetta per un massimo di 180 giorni ed è pari al 30% della retribuzione relativa ai tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- **Assegno per il nucleo familiare** => spetta ai lavoratori dipendenti, ai disoccupati con indennità di disoccupazione, ai lavoratori in mobilità o avviati ai lavori socialmente utili, alle lavoratrici in astensione per maternità, agli assistiti per TBC ed ai pensionati ex dipendenti. Sono poi necessari requisiti relativi al reddito ed al numero di componenti per nucleo familiare (richiedente + coniuge non separato + figli minori di 18 anni + figli maggiorenni ma inabili + altri familiari a carico per inabilità). La domanda va rivolta al datore di lavoro (in caso di lavoratori dipendenti), all'INPS, in tutti gli altri casi. L'assegno viene corrisposto dietro autorizzazione dell'INPS.
- **TFR – trattamento fine rapporto e altri crediti di lavoro** => spettano al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro. Sono pagati dall'INPS se il datore non è in grado di assolvere al TFR o agli altri crediti nelle ultime tre mensilità;
- **Indennità di maternità** => spetta alle lavoratrici subordinate che si astengono obbligatoriamente dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data del parto (il termine di 2 mesi può essere anticipato dietro presentazione di apposita domanda documentata).

ta). L'indennità spetta anche alla lavoratrice che adotta un bambino di età non superiore ai 6 anni, per i 3 mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia. Può essere percepita dal padre ma in alternativa alla madre. Altre forme previste sono: l'indennità per astensione facoltativa, l'indennità per interruzione di gravidanza e i permessi per allattamento;

- **Indennità di malattia** => decorre dal 4 giorno di malattia e sostituisce in parte la retribuzione del lavoratore assente. Spetta ai lavoratori dipendenti assicurati all'INPS, agli impiegati del settore dei servizi e terziario, a coloro che hanno cessato o sospeso il rapporto di lavoro purché non siano trascorsi più di 60 giorni prima dell'insorgere della malattia. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno solare. La domanda va presentata all'INPS, che si riserva il diritto di compiere accertamenti presso il domicilio del malato nelle ore di reperibilità (dalle 10 alle 12 di mattina e dalle 17 alle 19 di sera). Il valore dell'indennità si calcola: 50% della paga giornaliera media per i primi 20 giorni, 66,66% della paga giornaliera media per i successivi periodi;
- **CIG – Cassa Integrazione Guadagni ordinaria** => sostiene il lavoratore senza stipendio in caso di crisi dell'azienda in cui lavora. Ha carattere transitorio e deve prevedere la ripresa dell'attività lavorativa. La domanda è presentata dall'impresa alla sede provinciale dell'INPS. Al lavoratore spetta l'80% della retribuzione globale che avrebbe percepito lavorando e viene corrisposto per tre mesi continuativi, prorogabili fino a complessivi 12 mesi. I periodi di CIG sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- **CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria** => spetta ai dipendenti di imprese in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, procedura concorsuale o conversione. È proposta dall'impresa alla Direzione Provinciale del Lavoro corredata dal programma di risanamento previsto. Dura 12 mesi per la crisi aziendale, 24 mesi per la riorganizzazione. Al lavoratore spetta l'80% della retribuzione globale che avrebbe percepito i periodi di CIG sono coperti da contributi figurativi ai fini pensionistici;
- **Indennità di mobilità** => spetta ai lavoratori al termine del periodo di crisi aziendale senza prospettive occupazionali. Ne ha diritto se si iscrive alle liste di mobilità, vanta almeno 6 mesi di lavoro effettivo presso l'impresa, vanta 12 anni di anzianità aziendale, il rapporto di lavoro viene a cessare. Viene pagata per 12, 24 o 36 mesi in relazione all'età ed alla residenza del lavoratore ed è pari all'importo della CIGS per il primo anno, ridotto del 20% dal secondo anno.

5.7 - TUTELA DELL'INFORTUNIO E DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

L'INAIL provvede ad assicurare ai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali:

- L'indennità per la mancata retribuzione;
- Il risarcimento per la diminuita capacità lavorativa;
- Il massimo recupero della capacità lavorativa; il risarcimento ai familiari in caso di morte.

Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici mediante propria assicurazione ed interviene a tutela dell'infortunio quando si verifica "in occasione di lavoro" e per "causa violenta" dalla quale deriva la morte o l'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.

Le prestazioni per i lavoratori riguardano in particolare: Indennità per inabilità temporanea assoluta; Rendita diretta per inabilità permanente; Rendita ai superstiti e assegno funerario; Assegno per assistenza personale continuativa; Assegno in incollocabilità; Protesi e presidi; Cure idrofangotermaali e soggiorni climatici.

5.7.1 - INVALIDITÀ CIVILE E ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Se a seguito dell'incidente sul lavoro o di patologie croniche deriva un'inabilità civile permanente, il lavoratore può chiedere l'iscrizione all'ufficio di collocamento obbligatorio presentando: Mod. C/1 regolarmente timbrato + Libretto di lavoro + Stato di famiglia in carta semplice o autocertificato (se c'è il coniuge a carico, è necessario il suo certificato di iscrizione al collocamento) + Verbale di inabilità originale + 1 fotocopia (che verrà autenticata) + Visita di pregiudizio, effettuata presso il servizio di igiene pubblica del Distretto sanitario di appartenenza + Eventuali titoli di studio o qualifica professionale + Reddito lordo presuntivo dell'anno in corso (se l'iscrizione avviene da ottobre in poi) oppure reddito lordo dell'anno precedente (se l'iscrizione avviene nei mesi precedenti).

5.8 - TITOLI DI STUDIO E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CONSEGUITI ALL'ESTERO

Il cittadino straniero o il cittadino italiano o congiunto di cittadino o il cittadino straniero naturalizzato italiano, in possesso di **titolo di studio conseguito all'estero** possono chiederne il riconoscimento. La richiesta per fini **diversi dalla prosecuzione** degli studi in Italia deve essere presentata, su apposito modello prestampato, all'Ufficio scolastico di residenza.



ATTENZIONE!

Il riconoscimento dei titoli non è automatico ma dipende da valutazioni ad es., sul tipo e durata della formazione, su accordi internazionali per il riconoscimento dei titoli, ecc... È un procedimento piuttosto costoso, per la necessità di tradurre e legalizzare titoli e programmi formativi.

È assai frequente il non riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'impossibilità di trovare corrispondenze fra sistemi formativi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in italiano, certificata conforme al titolo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza oppure dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di provenienza operante in Italia oppure da un traduttore ufficiale.
- Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese che ha rilasciato il titolo del quale si chiede il riconoscimento che attesta la

posizione giuridica dell'istituto o scuola statale o legalmente riconosciuta che ha rilasciato il titolo ed indica: il gestore della scuola stessa (legalizzazione della firma del Capo d'Istituto), l'ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese nel quale è stato conseguito.

- Curriculum di studi, distinto per anni scolastici, possibilmente con indicazione delle materie studiate in ciascuna classe frequentata con esito positivo.
- Programma esatto delle materie di studio, rilasciato dalla scuola frequentata dal richiedente o dalle competenti autorità educative nazionali, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in italiano, legalizzata.
- Atti e documenti utili a provare l'effettiva conoscenza della lingua italiana — se rilasciati da istituzione straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale e legalizzata. Questi atti permettono l'eventuale esenzione dal sostenere la prova integrativa di italiano, richiesta ai fini dell'equipollenza dei titoli.

EVENTUALE: certificato di cittadinanza italiana.

PER I LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO, EMIGRATI E NON, E LORO CONGIUNTI: si deve aggiungere l'attestazione dell'ufficio consolare italiano dal quale risulti lo status di lavoratore italiano all'estero o suo congiunto.

PER I CITTADINI ITALIANI PER MATRIMONIO O PER NATURALIZZAZIONE: si deve aggiungere la documentazione che comprova la precedente condizione di cittadino straniero

PROVA INTEGRATIVA DI ITALIANO

Il riconoscimento del titolo conseguito all'estero è subordinato al superamento di una prova integrativa di italiano.

Sono esentati dalla prova coloro che: sono in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi integrativi di lingua e cultura italiana o di frequenza dei corsi integrativi per l'inserimento nelle scuole straniere istituiti dal Ministero Affari Esteri nei paesi d'immigrazione; *oppure* sono in possesso di un titolo di studio che comprende l'italiano fra le materie classificate; *oppure* sono in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi per l'insegnamento della lingua italiana istituiti nei Paesi membri dell'Unione Europea.

RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA

Gli uffici scolastici competenti rilasciano la dichiarazione di equipollenza avendo accertato: la corrispondenza fra il titolo di studio straniero e quello italiano, l'esito positivo alla prova integrativa di italiano (o di altro tipo) eventualmente sostenuta dal richiedente.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO AI FINI DELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI

Le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno la competenza in merito al riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello conseguiti in Paesi stranieri.

Tale competenza viene esercitata nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli Atenei e in

conformità dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli accordi bilaterali e delle convenzioni internazionali delle quali l'Italia è parte.

La domanda di equipollenza deve essere presentata presso l'Università prescelta, che dovrebbe pronunciarsi **entro 90 giorni** dal ricevimento della stessa.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento titoli si può:

- presentare ricorso giurisdizionale al TAR competente nei tempi stabiliti dalla legge (30 giorni dalla notifica);
- in alternativa, presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato nei tempi stabiliti dalla legge (120 giorni dalla notifica);
- ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo (120 giorni), istanza al MIUR che entro 20 giorni dalla ricevuta e dopo averne valutata la fondatezza delle motivazioni, può invitare l'università a riesaminare la domanda — dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università deve pronunciarsi entro i successivi 60 giorni.



NOTA BENE!

Dal 18.12.1999 è in vigore un accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio con l'Argentina: riguarda i titoli di studio elementari e medi (inferiori e superiori) e stabilisce l'automaticità del riconoscimento dei titoli **ma solo al fine del proseguimento degli studi** ed indica le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani ed argentini ai fini dell'applicazione dell'accordo stesso.

5.8.1 - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI ALL'ESTERO

Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese non appartenente all'U.E. per l'iscrizione agli Ordini, collegi o elenchi professionali deve essere richiesto al Ministero competente, ovvero:

Giustizia	avvocato - commercialista - biologo - chimico - agronomo - geologo - ingegnere - psicologo - consulente del lavoro - ragioniere - geometra - perito agrario ed industriale - giornalista;
Attività produttive	attività di consulente della proprietà industriale - attività di mediatore al commercio;
Istruzione, Università e Ricerca	titoli abilitativi all'attività di insegnamento;
Salute	titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie.

PROVE INTEGRATIVE

Il Ministero competente, previo parere della specifica conferenza di servizi prevista per il riconoscimento dei titoli professionali, può subordinare il riconoscimento agli stessi al superamento di una prova attitudinale — ciò potrà accadere soprattutto per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche.

Il decreto che dispone questa possibilità contiene anche le indicazioni: sulle modalità di svolgimento della prova attitudinale, sui contenuti della formazione aggiuntiva, sulle sedi presso le quali questa deve essere acquisita.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Le informazioni in merito a procedure, documentazione, ecc... per l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad Albi e Collegi possono essere richieste presso le CCIAA o direttamente agli Ordini o Collegi professionali ai quali lo straniero intende iscriversi.

Informarsi preventivamente e direttamente presso l'Ordine o il Collegio professionale è in questi casi d'obbligo, per l'esistenza di vincoli, procedure, limitazioni differenti a seconda della professionalità posseduta.

SCHEDA 6



ORIENTAMENTO ALLA CITTADINANZA La salute

6.1 - IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

Il **Servizio Sanitario Nazionale** - SSN è quell'insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, senza alcuna differenza di trattamento.

Tutte le persone iscritte al SSN hanno diritto all'assistenza medica generale prestata da un medico di medicina generale o da un pediatra per i figli di età inferiore ai 14 anni.



ATTENZIONE!

All'assistenza sanitaria erogata dal Servizio pubblico hanno diritto anche i cittadini italiani e migrati all'estero che rientrino temporaneamente in Italia e i loro familiari, anche se provengano da paesi con i quali non esistono convenzioni.

6.1.1 - COS'È LA TESSERA SANITARIA

È il documento che prova l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In essa è riportato il nome, cognome, indirizzo del titolare e quello del medico curante.

Senza questa tessera non si può beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN.

Se il richiedente è cittadino non comunitario, la tessera sanitaria ha solitamente durata analoga a quella del permesso di soggiorno.

Il numero della tessera sanitaria viene riportato dal medico di base sulle ricette e sulle richieste di accertamenti.

In caso di smarrimento della tessera sanitaria è sufficiente presentarsi agli sportelli della ASL con la denuncia di smarrimento, effettuata presso le autorità competenti e un documento di identità valido.

6.1.2 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

Il presupposto essenziale per essere iscritti come assistiti negli elenchi delle aziende sanitarie è la **residenza**.

Per ottenere l'iscrizione è necessario recarsi presso gli uffici della Azienda Sanitaria Locale - ASL del proprio territorio con il codice fiscale, un documento di riconoscimento valido, un certificato di residenza in carta semplice (o autocertificazione).

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI CON DOMICILIO SANITARIO PER MOTIVI DI LAVORO

I documenti da presentare sono:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza);
- attestazione del datore di lavoro da cui risulti che l'interessato dimora in un comune diverso da quello di residenza per un periodo superiore ai 3 mesi per ragioni di lavoro.

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI CON DOMICILIO SANITARIO PER MOTIVI DI STUDIO

I documenti da presentare sono:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza);

- certificato di frequenza a corsi di studio con l'indicazione della durata.

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI CON DOMICILIO SANITARIO PER MOTIVI DI SALUTE:

I documenti da presentare sono:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza);
- certificato che attesti comprovati motivi di salute rilasciato da un medico di una struttura pubblica con l'indicazione del periodo di permanenza.

NUOVI NATI

È sufficiente che uno dei genitori si rechi presso una delle suddette sedi e autocertifichi la nascita. Il libretto sanitario viene rilasciato immediatamente.

TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE

Coloro che trasferiscono la loro residenza in un Comune appartenente a un'altra Azienda sanitaria devono riconsegnare il tesserino di iscrizione all'Azienda di provenienza.

CITTADINI STRANIERI

Cittadini dell'Unione Europea privi di lavoro - documenti da presentare:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza);
- iscrizione nelle liste di collocamento.

Cittadini extracomunitari privi di lavoro - documenti da presentare:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza);
- iscrizione nelle liste di collocamento;
- permesso di soggiorno.

Rifugiati politici privi di lavoro - documenti da presentare:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza);
- iscrizione nelle liste di collocamento;
- attestato dello stato di rifugiato.

Cittadini stranieri lavoratori dipendenti - documenti da presentare:

- permesso di soggiorno;
- certificato del datore di lavoro, con specificazione, in caso di presenza di familiari, che questi sono a carico del lavoratore.

Cittadini stranieri lavoratori autonomi - documenti da presentare:

- dimostrazione della residenza (attraverso autocertificazione, esibizione di documento valido o certificato di residenza) o del domicilio del lavoratore e degli eventuali familiari a carico;
- permesso di soggiorno;
- fotocopia della partita Iva.



ATTENZIONE!

L'assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, ai familiari a carico (se comunitari o non comunitari: purché regolarmente soggiornanti).

L'iscrizione al S.S.N. è volontaria (pagando un contributo annuale) ma obbligatoria se il richiedente è cittadino comunitario o non comunitario titolare di permesso di soggiorno per studio oppure è un cittadino comunitario regolarmente soggiornante alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo di Strasburgo del 24.11.1969 (ratificato con L. 18.05.1973 n.304).

Chi non rientra nelle categorie per le quali è obbligatoria l'iscrizione, è comunque tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità con polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, ovvero mediante iscrizione al SS.N., valida anche per i familiari a carico.

CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

In caso di cittadino comunitario o non comunitario, l'iscrizione al SSN cessa in caso di scadenza del titolo di soggiorno, salvo il caso che l'interessato mostri la richiesta di suo rinnovo. L'iscrizione cessa anche nel caso in cui il titolo di soggiorno non è rinnovato o viene revocato o annullato o anche nel caso di espulsione. L'interessato potrà beneficiare ancora dell'iscrizione se esibisce la documentazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti.

6.2 - COSA GARANTISCE L'ISCRIZIONE AL S.S.N.

1) Scelta del medico di famiglia o del pediatra (che garantiscono gratuitamente: visite ambulatoriali e domiciliari; prescrizioni di farmaci; richieste di visite specialistiche; certificazioni per incapacità temporanea al lavoro; certificazioni obbligatorie per accedere negli asili nido, nelle scuole materne - elementari - medie - secondarie; certificazione per l'astensione dal lavoro del genitore per malattia del figlio; certificazione richiesta dall'autorità scolastica di idoneità allo svolgimento di attività sportive all'interno della scuola). Il medico di famiglia può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento;

2) Assistenza specialistica. Vi si può accedere mediante richiesta del medico di famiglia o del pediatra e esibendo il tesserino sanitario. Per le visite odontoiatriche, ostetriche, ginecologiche, pediatriche e oculistiche non è necessaria la richiesta del medico di famiglia. Inoltre, per ogni visita specialistica si deve pagare solo un ticket ma è gratuita in caso di disoccupato iscritto alle liste di collocamento e con familiari a carico; di titolare di basso reddito; di bambini di età inferiore ai 6 anni; di beneficiario di pensione sociale con familiari a carico.

3) Ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati.

4) Assistenza farmaceutica (acquisto medicinali).

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI CON DOMICILIO SANITARIO

I cittadini che **soggiornano temporaneamente** presso il territorio di un'Azienda sanitaria qualsiasi, hanno diritto all'assistenza sanitaria, purché la loro permanenza di domicilio sia **superiore ai tre mesi** e sia dettata da **motivi di lavoro, studio o malattia**. In questo

caso gli interessati devono recarsi presso gli uffici della ASL, in cui si trovano, con la tessera sanitaria della ASL di provenienza, un documento di identità valido, il codice fiscale e un atto notorio che attesti il temporaneo domicilio.

VISITE OCCASIONALI

E' garantita l'assistenza medico-generica a pagamento ai cittadini presenti occasionalmente sul territorio di un'Azienda sanitaria diversa da quella di residenza. L'onorario è stabilito dall'accordo collettivo per la medicina generale.

Se questi cittadini hanno diritto ad esenzioni dalle spese mediche, possono chiedere il rimborso di questo pagamento documentando alla ASL di appartenenza la spesa sostenuta attraverso la presentazione della ricevuta che il medico dovrà rilasciare, per un importo pari alla somma pagata.

6.3 - CONSULTORI FAMILIARI

Presso ogni ASL sono istituiti i **consultori familiari**, tenuti ad assistere gratuitamente le donne incinte ed i loro figli sino al compimento della maggiore età.

Nel consultorio vengono svolte attività individuali, di coppia e di gruppo quali: assistenza alla salute della donna in gravidanza (assistenza ostetrico-ginecologica; corsi di preparazione al parto; corsi di genitorialità; ecc...); assistenza alla sicura e consapevole contraccezione e controlli gratuiti preconcezionali; assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità; prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile; assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e sociali riguardanti il rapporto di coppia, genitori-figli, gravidanza, parto, ecc... (è talvolta possibile che presso i consultori vengano attivate iniziative di formazione, informazione e consulenza a carattere interculturale, per donne straniere o coppie miste); assistenza e consulenza per problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti, violenze in famiglia; informazione su adozione e affidamento; assistenza sanitaria ai bimbi stranieri non iscritti al SSN; vaccinazione anti-rosolia (antirubeolica) per le donne in età fertile; assistenza alla donna che decide di interrompere la gravidanza in base alla L. 194/1978 (la gravidanza può essere interrotta **entro 90 giorni** dal concepimento, termine oltre il quale l'interruzione è possibile solo in caso di pericolo di vita della donna o se il nascituro presenta malformazioni tali da mettere in evidente pericolo la salute fisica e psichica della madre e di se stesso. Per interrompere la gravidanza la donna si deve rivolgere al medico di famiglia, del consultorio, della ASL o di fiducia: **l'aborto clandestino è illegale**).

SCHEDA 7



**IN PENSIONE CON I CONTRIBUTI
DALL'ESTERO**



NOTA BENE!

Nel 1995, con la legge n. 335, è stato riformato il sistema pensionistico italiano, confermando però l'applicazione del sistema precedentemente in vigore per tutti gli assicurati che al 31.12.1995 vantavano già un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Per tutti gli altri è stato introdotto un sistema di calcolo misto, su due quote:

- la contribuzione versata fino al 31.12.1995 (calcolata con sistema retributivo);
- la contribuzione versata dopo il 31.12.1995 (calcolata con sistema contributivo).



ATTENZIONE!

Poiché la materia pensionistica è piuttosto complessa, si consiglia di ricorrere all'assistenza di un patronato, in Italia o in Argentina per tutte le pratiche del caso, soprattutto se si tratta di regolare posizioni pensionistiche maturate lavorando nei due (o più) Stati.

7.1 - LE PENSIONI DELL'UNIONE EUROPEA

I trattati dell'Unione europea prevedono la **libera circolazione dei lavoratori** all'interno della stessa ed in attuazione di questo principio, sono stati emanati dei Regolamenti che disciplinano la materia della sicurezza sociale – in particolare in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la morte (pensioni), assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la disoccupazione, l'assistenza malattia e maternità e le prestazioni familiari.

I regolamenti hanno lo scopo di tutelare i lavoratori che hanno svolto attività dipendente o autonoma nei diversi Stati membri e permettono agli interessati di:

- a) sommare tutti i periodi di assicurazione maturati nei diversi Paesi allo scopo di raggiungere il diritto a pensione in ciascuno Stato;
- b) ricevere il pagamento della pensione a carico di un Paese dell'Unione Europea anche se residenti sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione.

LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di pensione - insieme ai documenti richiesti - va presentata presso l'ente previdenziale del Paese comunitario in cui il lavoratore risiede, sia che la domanda di pensione interessi un solo Stato, sia che interessi tutti gli stati dove l'emigrato ha lavorato. L'ente di previdenza del Paese di residenza provvede a segnalare la domanda agli enti degli altri Paesi in cui l'interessato ha lavorato per accertare il diritto a pensione.

7.2 - LE PENSIONI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con alcuni Stati extracomunitari, allo scopo di tutelare il lavoratore che ha prestato attività in questi Stati.

Le convenzioni internazionali consentono agli interessati di:

- sommare, ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in ciascuno Stato convenzionato (totalizzazione dei periodi assicurativi). È possibile sommare i periodi di assicurazione italiana con quelli compiuti in più Stati convenzionati soltanto se ciò è previsto dalle Convenzioni e se gli Stati convenzionati con l'Italia siano anche legati tra loro da convenzioni di sicurezza sociale (totalizzazione multipla);
- ottenere il pagamento della pensione a carico di un Paese sul territorio dell'altro Stato convenzionato in cui risiedono.



NOTA BENE!

L'Italia ha siglato con l'Argentina (12 aprile 1961-in vigore dal 01.01.1974) una convenzione internazionale a garanzia dei reciproci lavoratori migranti.

Questa prima convenzione è stata modificata e sostituita a partire dal 01.01.1984, dalla convenzione del 03.11.1981, ratificata con L. n. 32 del 18.01.1983, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981 in vigore dal 01.10.1984.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il lavoratore può presentare la domanda di pensione nel Paese di residenza oppure nel Paese in cui ha lavorato ma **è opportuno che la domanda venga presentata all'ente previdenziale del Paese di residenza.**

I moduli di domanda sono bilingui e contengono tutte le informazioni anagrafiche del lavoratore e sulla sua carriera assicurativa svolta nell'altro Stato.

7.3 - RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI LAVORO SVOLTO ALL'ESTERO

Il corregionale emigrato e rientrato ha diverse possibilità per farsi riconoscere il periodo di lavoro svolto all'estero:

- **il riscatto**, quando con il Paese estero non esistono accordi in materia di sicurezza sociale;
- **la totalizzazione** quando si tratta di uno Stato dell'Unione europea o extracomunitario con il quale sono state stipulate convenzioni e il trasferimento dei contributi.

7.3.1 - RISCATTO DEI CONTRIBUTI

I contributi da riscatto coprono alcuni periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali esiste un “vuoto” assicurativo. Il lavoratore versando la somma dovuta ha la possibilità di sanare la “scopertura assicurativa”.

Possano essere richiesti da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti ai fondi speciali o coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato a condizione che **all’atto della domanda risultino cittadini italiani** oppure dai familiari superstiti.

Il riscatto dei contributi può essere richiesto in ogni momento e questi contributi acquistano lo stesso valore di quelli versati nell’assicurazione italiana: valgono sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per determinarne l’importo.

I periodi che possono essere riscattati sono: corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati; lavoro dipendente svolto all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia; lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, per gli impiegati non soggetti all’obbligo assicurativo per superamento di limiti di reddito; dal 01.01.1994, periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai familiari disabili; congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari; congedi per formazione e studio; lavoro prestato in attività di lavoro parasubordinato o libero professionale prima del 1996; dal 01.01.1997 per interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni. In alternativa è possibile chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Sono esclusi dal riscatto: i periodi di lavoro svolti nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana perché all’epoca quei territori non potevano considerarsi esteri; i periodi di lavoro svolti in Paesi CEE o legati all’Italia da convenzioni in materia di assicurazione sociale, se già coperti da assicurazione estera.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di riscatto va **presentata alla Sede dell’INPS competente**, direttamente dall’interessato o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello RE1, al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana (sostituibile con una dichiarazione di responsabilità rilasciata direttamente presso la Sede dell’INPS).

Nel caso in cui l’interessato risieda all’estero può inviare la domanda di riscatto alla Sede INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa oppure, nel caso in cui non abbia una posizione assicurativa presso l’INPS, può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell’Istituto.

DOCUMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA

Sono necessari tutti i documenti originali dell’epoca che provano:

- **l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro** (sono ammesse le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore nel caso di documentazione della durata del rapporto di lavoro; è invece ammessa la dichiarazione del datore di lavoro **convalidata dalla autorità consolare italiana**, sia per quanto riguarda l’effettiva esistenza che la durata del rapporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore);

- l'importo della retribuzione percepita dove possibile.

PAGAMENTO

L'importo del contributo da riscatto non è uguale per tutti, ma varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente.

L'importo che risulta dal calcolo fatto dall'INPS sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda viene ridotto per legge del 50% per cui il richiedente paga solo la metà di quanto dovuto.

L'INPS **invia** al domicilio del richiedente i **bollettini** e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%.

Se mentre si stanno pagando le rate, viene presentata domanda di pensione, la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. Se si è già pensionati, il pagamento deve essere fatto tutto insieme.

IL RICORSO

Contro il rigetto della domanda di riscatto degli anni di lavoro prestati all'estero, l'interessato può far **ricorso** al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, **entro 90 giorni** dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Il ricorso, in carta libera, può essere: presentato dall'interessato, agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; inviato dall'interessato, alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato o inviato alla Sede dell'INPS tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

7.3.2 - TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Con la totalizzazione si possono cumulare i periodi assicurativi compiuti in diversi Stati, ma per la legislazione italiana si possono cumulare i periodi assicurativi presenti in Italia solo se conseguiti **come lavoratori del settore privato**.

Tali periodi vengono cumulati con quelli acquisiti secondo la legislazione dello Stato estero convenzionato, a condizione che questi **non siano** sovrapposti tra loro.

Con la totalizzazione si può perfezionare, **ai soli fini del diritto**, il requisito ad una prestazione prevista da uno dei Paesi in cui si totalizzano i periodi.

L'Italia non può operare la totalizzazione contemporaneamente con tutti i Paesi con cui ha sottoscritto le convenzioni bilaterali e in ambito europeo; in questi casi si devono cumulare separatamente fra loro i periodi italiani e quelli di ciascuna convenzione: italiani e argentini; italiani e brasiliani; italiani e canadesi; ecc.

Una volta accertata la sussistenza del diritto, la pensione viene determinata "come se" i periodi di assicurazione totalizzati fossero effettivamente versati nello Stato erogatore della prestazione.



ATTENZIONE!

Per poter beneficiare della totalizzazione l'interessato deve poter far valere un periodo minimo di contributi nel Paese che concede la pensione. Se i contributi sono **inferiori** al minimo richiesto, non si perdono ma vengono utilizzati dall'altro Stato.

La totalizzazione è completamente gratuita ed è alternativa alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa.

Il calcolo viene effettuato in "*pro-rata*", cioè **in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione**. L'importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia.

Ad esempio, se un lavoratore ha 19 anni di contributi versati in Italia, 16 anni in Argentina ed ha compiuto 57 anni di età, **grazie alla convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale** può chiedere all'INPS la pensione di anzianità perché ha 35 anni di contributi e l'età prevista.

L'INPS determina l'importo del relativo assegno mensile in questo modo:

- prima calcola la pensione italiana sulla base dei 35 anni di contributi (sommando i 19 anni italiani con i 16 argentini) come se avesse lavorato solo in Italia;
- poi riduce la cifra ottenuta del 54%, in quanto deve essere rapportata ai soli anni di contribuzione italiana (i 19 anni sono, appunto, il 54% dei complessivi 35 anni).

L'istituto di previdenza dell'Argentina calcola il pro-rata a proprio carico (in relazione ai 16 anni di contributi argentini) seguendo la propria legislazione nazionale.



ATTENZIONE!

Se il lavoratore che ha diritto al cumulo dei contributi ha già chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi a titolo oneroso, può optare per la totalizzazione gratuita. In questo caso la gestione previdenziale competente restituisce le somme già versate per la ricongiunzione maggiorate dagli interessi legali.

La totalizzazione non è prevista per la pensione di anzianità.

TOTALIZZAZIONE MULTIPLA

Al principio sopra riportato, fa eccezione quanto stabilito da alcune convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con Paesi non comunitari, oltre che quanto previsto per i 18 paesi in cui si applicano i Regolamenti CEE (15 dell'Unione Europa più 3 dell'EFTA, che hanno sottoscritto l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo).

Con la **totalizzazione multipla**, si possono cumulare i periodi assicurativi versati in diversi Paesi che sono legati da convenzione sia ad uno Stato che all'altro, con i seguenti Stati legati all'Italia: **Argentina**, Capo Verde, Uruguay, Svizzera, Tunisia.

La convenzione con l'Argentina prevede la possibilità della totalizzazione anche con Paesi legati soltanto all'Italia o soltanto all'Argentina.

CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA TOTALIZZAZIONE

Oltre alla verifica della sussistenza del periodo minimo di assicurazione e contribuzione in Italia (condizione oggettiva che permette l'applicazione della convenzione), è necessario che si realizzino alcuni presupposti soggettivi stabiliti dalle singole legislazioni per l'applicabilità della convenzione.

CONTRIBUTI UTILI PER LA TOTALIZZAZIONE

Possono essere utilizzati i contributi settimanali di qualsiasi tipologia, ovvero:

- **Contributi obbligatori** => Sia da lavoro dipendente, che da lavoro autonomo.
- **Contributi figurativi** => Sono quelli accreditati gratuitamente per: servizio militare; malattia; maternità; cassa integrazione guadagni; disoccupazione; etc.
- **Contributi da riscatto** => Con onere a carico dell'assicurato: corso legale di laurea; contribuzione omessa e prescritta; lavoro subordinato svolto in Paesi non convenzionati con l'Italia.
- **Contributi da prosecuzione volontaria** => L'autorizzazione ai versamenti volontari è concessa a seguito di determinati requisiti.

7.3.4 - PENSIONE AUTONOMA

Se nei confronti del lavoratore, risultino soddisfatti (con la sola contribuzione versata nel medesimo Paese) i requisiti che la legislazione nazionale prescrive per il diritto a pensione, non si terrà conto dei periodi assoggettati all'altra legislazione estera. In questo caso, infatti, spetta il pagamento della pensione prevista dalla legislazione di quello Stato, che sarà calcolata unicamente sulla base dei soli periodi risultanti assicurati in quello Stato.

7.3.5 - RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione è l'**unificazione dei periodi di assicurazione** maturati dal lavoratore in diversi settori di attività allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può avvenire:

- Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dell'INPS per: periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (INPDAP, Fondi Speciali, ecc.); periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda; periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ecc.).
- Presso altro Istituto o Cassa alternativo all'INPS per: contributi versati presso l'INPS.

Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività; o dai superstiti dei predetti lavoratori.

COSTI

Presso l'INPS: è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente; è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.

Presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico: è a carico dell'interessato

Il costo è tanto maggiore quanto più l'interessato è vicino alla pensione.

MODALITÀ

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, **una sola volta**. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

Si paga con un unico versamento oppure a rate, su richiesta dell'interessato.

DA GENNAIO 1996

I lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che **non hanno** maturato in nessuna delle due il diritto a pensione calcolata con il sistema contributivo, possono **cumulare gratuitamente** i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva (57 anni di età) di vecchiaia e di inabilità. Questo **a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata**.

Il lavoratore che non chiede il cumulo (che è gratuito) può chiedere la ricongiunzione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati quando sono deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

I lavoratori hanno diritto alla liquidazione della pensione in base ai contributi versati nelle varie gestioni previdenziali, calcolate ognuna con la normativa vigente per ciascuna gestione. Il cumulo è a titolo gratuito.

LA RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

È possibile ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti. I liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungono il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", provvede a liquidare la pensione sulla base dei contributi versati presso la stessa.

La ricongiunzione è pagata dall'interessato.

LA RICONGIUNZIONE PER GLI EREDI

Nel caso in cui l'assicurato muore durante il pagamento della ricongiunzione, bisogna distinguere se:

- gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione => l'INPS effettua il recupero del residuo debito;
- gli eredi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi non sono determinanti per il calcolo della pensione => l'INPS non effettua il recupero del debito residuo.

7.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE

La determinazione dell'importo mensile della pensione in regime di convenzione internazionale viene fatta attraverso una serie di operazioni, che necessitano, per la loro realizzazione, di pochi ma indispensabili elementi, che sono:

- il numero delle settimane di contribuzione in Italia;
- il numero delle settimane di contribuzione nel Paese o nei Paesi (nei casi di totalizzazione multipla - vedi a pag. 5) convenzionati con l'Italia;
- la retribuzione media settimanale italiana (RMS);
- l'importo della prestazione estera.

Le operazioni da effettuare per il calcolo della pensione sono:

- **Individuare la contribuzione virtuale** => si devono sommare le settimane di contribuzione in Italia e all'estero;
- **Individuare la pensione virtuale**(= pensione spettante al lavoratore come se l'intera carriera si fosse svolta in Italia, entro i limiti dall'anzianità contributiva massima fissata dalla legislazione italiana - 40 anni) => si deve moltiplicare la contribuzione virtuale per la RMS; il prodotto deve essere moltiplicato per il coefficiente fisso (0,00153846) che stabilisce una rendita del 2% per ogni anno di assicurazione;
- **Individuare il pro rata mensile** (si ricava in base alla pensione teorica proporzionata ai periodi compiuti nell'assicurazione italiana. Il coefficiente di riduzione è dato dal rapporto tra l'anzianità contributiva maturata in Italia e l'anzianità totale conseguita tra Italia e estero) => si deve moltiplicare la pensione virtuale per il numero delle settimane di contribuzione in Italia; il prodotto deve essere diviso per la contribuzione virtuale.

Una volta individuato il pro rata mensile viene verificata l'eventuale sussistenza per il diritto all'integrazione al trattamento minimo.

PRECISAZIONI

- **Fino al 29.10.1992** => una volta individuato l'importo della pensione virtuale l'INPS procedeva al confronto con l'importo del trattamento minimo (TM) vigente alla data di decorrenza della pensione; per la determinazione del pro rata mensile si prendeva il maggiore degli importi messi a confronto;
- **Dopo il 29.10.1992** => tutte le liquidazioni delle pensioni avvengono senza il confronto con il TM.
- **Dal 1° settembre 1995** => viene effettuato un calcolo di salvaguardia che stabilisce l'importo minimale per le pensioni in regime internazionale. Il calcolo è pari ad 1/40 dell'importo del trattamento minimo per ogni anno di contribuzione versata o accreditata in Italia; questo minimale di pagamento prescinde dal reddito del pensionato e si applica in qualunque regime di calcolo (retributivo, contributivo o misto) delle prestazioni.
- La **retribuzione media settimanale italiana** (RMS), relativa a periodi anteriori al 1974, viene individuata dall'INPS rivalutando l'importo dei contributi versati (le cosiddette "marche").

7.4.1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

- **Fino al 31.01.1991** => Tutte le pensioni in regime internazionale dei residenti all'estero ricevevano l'integrazione al trattamento minimo della pensione, senza tener conto dei limiti reddituali stabiliti dalla legge 638/83.
- **Dopo il 31.01.1991** => Per l'integrazione al trattamento minimo devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: poter far valere nell'assicurazione italiana una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad 1 anno + verifica della sussistenza dei redditi personali.
- **Dopo il 19.09.1992** => Per l'integrazione al trattamento minimo occorre far valere nell'assicurazione italiana una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a 5 anni.
- **Dopo il 31.01.1995** = il periodo di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, deve essere non inferiore a 10 anni.



ATTENZIONE!

Le disposizioni stabilite (1 anno, 5 anni, 10 anni a seconda della decorrenza della pensione) sul requisito contributivo **non** si applicano **per i residenti in Italia** titolari di pensione in regime internazionale con i seguenti Paesi: Paesi dell'Unione Europea, Paesi dell'EFTA (SE E), Argentina, Brasile, Capo Verde, ex Jugoslavia, P. di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, U.S.A.

Queste disposizioni **si applicano** allo stesso modo sia se residenti in Italia o in un altro Stato, se titolari di pensione in regime internazionale con i seguenti Paesi: Australia, Canada, Svezia, Venezuela.

7.5 - ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO ED ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO

Spetta all'INPS accreditare tutti i contributi versati, nelle varie gestioni, ad ogni singolo lavoratore durante l'arco della sua vita lavorativa.

Il lavoratore, in qualsiasi momento, può richiedere **l'estratto conto assicurativo per verificare l'esattezza delle registrazioni**. Questo documento può essere richiesto presso qualunque Sede dell'INPS o presso gli sportelli automatici self-service.

Se il lavoratore è **vicino all'età pensionabile** e quindi alla pensione, può **richiedere l'estratto conto certificativo**. Vediamo di seguito la differenza tra i due documenti.

A) L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO

E' il riepilogo dei contributi che risultano registrati sugli archivi dell'INPS a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, "figurativi" e da riscatto).

Può essere richiesto da ogni lavoratore dipendente o autonomo iscritto all'INPS e permette al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.

L'estratto conto automatizzato riporta i contributi che risultano attualmente registrati a favore del lavoratore negli archivi dell'INPS.



ATTENZIONE!

Il lavoratore che intende assumere decisioni in base all'estratto conto automatizzato è bene che si rivolga ad un Patronato per assistenza nella decisione o all'INPS per ulteriori chiarimenti o verifiche.

Dal 1994, l'INPS ha iniziato ad inviare l'estratto conto al domicilio di tutti i lavoratori che sono o sono stati iscritti nei suoi archivi.

B) L'ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO

E' un documento analitico, con valore certificativo della posizione assicurativa, che può essere rilasciato, su richiesta, agli assicurati prossimi alla pensione. Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutta la contribuzione previdenziale accreditata. La domanda può essere fatta presso tutte le Sedi INPS utilizzando il modello ECOCERT.

L'estratto conto certificativo è composto da:

- un estratto sintetico che fornisce informazioni sul tipo di contribuzione e l'elenco dei contributi utili per la pensione;
- un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'INPS alla data di richiesta dell'estratto da parte dell'interessato, con indicazioni relative a: contributi registrati negli archivi; settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione; settimane utili per il calcolo (misura) della pensione; la retribuzione o il reddito; le note.



ATTENZIONE!

L'estratto non contiene per il momento i periodi di iscrizione ai fondi speciali (elettrici, telefonici, dazieri, ecc.) di previdenza gestiti dall'INPS e i periodi di iscrizione alla gestione separata 10% o 13% (collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti senza cassa di categoria).

7.6 - RISCUOTERE LA PENSIONE

7.6.1 - IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO

I pagamenti delle pensioni INPS ai residenti all'estero avvengono tramite alcuni Istituti di credito: la **Banca Nazionale del Lavoro S.A.**, Buenos Aires è competente per l'Argentina.

Sino al 1998, il pagamento della pensione era effettuato dall'INPS a carattere bimestrale; dal secondo semestre del 1998 anche i pensionati residenti all'estero ricevono la pensione con scadenza **mensile**.

Dal 2002, tutti i pensionati ricevono la pensione in EURO se residenti in Italia e in Europa; i pensionati residenti in ambito extra-europeo continuano invece a ricevere la pensione pagata nelle consuete valute di riferimento, che per l'Argentina è il **dollaro USA**.

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

Nel caso di eventuali disguidi o mancati ricevimenti dei regolari ratei di pensioni è necessario inviare la richiesta, anche via fax, direttamente agli Istituti affidatari del citato servizio. Si consiglia che in caso di mancati pagamenti sarà opportuno interessare comunque, la competente sede INPS che ha in carico la gestione della pensione oppure ci si può rivolgere al patronato del proprio sindacato di riferimento.

7.6.2 - PAGAMENTO IN ITALIA

IL LIBRETTO DI PENSIONE

È l'unico documento valido per riscuotere la pensione sia alla banca sia alla posta.

Nel libretto di pensione sono riportati i dati più significativi della pensione come l'importo mensile, l'ufficio pagatore, la categoria della pensione, il numero di certificato, ecc. Questa parte (mod.Obis/M) viene rinnovata dall'INPS all'inizio di ogni anno e viene consegnata al pensionato tramite l'ufficio pagatore, ovvero inviata al domicilio del pensionato, per permettergli di controllare, tra l'altro, l'esattezza delle rate spettanti (mensili, semestrali o annuali) e delle detrazioni di imposta, ecc.

Sul libretto deve essere applicata la fotografia autenticata. In mancanza deve essere presentato all'ufficio pagatore, insieme al libretto, altro documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc.).

L'importo netto della pensione viene riportato in euro.



ATTENZIONE!

In caso di smarrimento o furto del libretto, il pensionato deve chiederne il duplicato alla propria Sede INPS. Nel caso in cui sul libretto vi sia la fotografia autenticata, deve presentare denuncia di furto o smarrimento anche all'autorità di pubblica sicurezza.



ATTENZIONE!

L'Ufficio Pensioni Comunale può consegnare decreti e libretti di pensione di provenienza Ministeriale -Ministero del Tesoro e INPDAP - a tutti i pensionati **esclusi quelli dell'I.N.P.S.**

Il pensionato, non appena l'Ufficio Pensioni riceve dal Ministero il suo decreto o libretto di pensione, viene invitato, con un avviso scritto recapitato per posta, a ritirarlo all'Ufficio Pensioni. Nel caso si tratti di un libretto di pensioni deve portare con sé anche una fotografia formato tessera che viene autenticata, assieme alla firma, dal funzionario comunale incaricato della consegna.

7.6.3 - COME SI RISCUOTE LA PENSIONE

In genere, due sono i canali utilizzati per riscuotere la pensione:

1. la posta - Il pagamento può avvenire: **in contanti** agli sportelli degli uffici postali. La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata; **con accredito sul proprio conto corrente postale.**
2. la Banca - Il pagamento può avvenire: **in contanti alla sportello** (la pensione può essere riscossa anche da una persona delegata); **con accredito sul proprio conto corrente bancario** (la somma è pagabile fin dal primo giorno del mese di pagamento).

to); **con accredito sul proprio conto di deposito a risparmio nominativo; con assegno circolare inviato al proprio domicilio; con il sistema previdencard:** un tesserino magnetico per riscuotere la pensione (con funzioni di Bancomat), in tutto o in parte, presso gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro, su tutto il territorio nazionale.



ATTENZIONE!

La scelta del sistema di pagamento preferito va effettuata al momento della domanda di pensione; in mancanza, l'INPS mette in pagamento la pensione all'ufficio postale più vicino al domicilio dell'interessato.

Se viene scelto il pagamento tramite banca occorre: accertare che la banca effettui il servizio di pagamento delle pensioni per conto dell'INPS; comunicare alla banca, appena ricevuto il libretto di pensione, la forma di pagamento scelta (accredito, pagamento allo sportello, assegno circolare, ecc.).

7.6.4 - LA DELEGA A RISCUOTERE LA PENSIONE

Per riscuotere la pensione si può delegare una persona di fiducia.

La delega può essere rilasciata: al momento della presentazione della domanda di pensione; oppure in un secondo momento, sull'apposito modulo (DEL0) a disposizione presso ogni ufficio INPS.

La firma del pensionato va autenticata dal funzionario dell'INPS che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nel modulo.

L'INPS provvede alla convalida della delega rilasciando una comunicazione in triplice copia (DEL01) indirizzata all'ufficio pagatore della pensione e, al pensionato.

La comunicazione va presentata dal delegato all'ufficio pagatore (Posta o Banca) per la riscossione.



ATTENZIONE!

Prima della convalida l'INPS controlla il numero delle deleghe già concesse all'interessato, poiché **una stessa persona non può essere delegata alla riscossione da più di due pensionati.**

Da questa limitazione sono esclusi: i tutori che posseggono più deleghe per espressa incaricazione dell'autorità giudiziaria; le persone che, per dovere d'ufficio, riscuotono per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani e pensionati che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.

Per evitare inganni o truffe ai pensionati che hanno delegato ad altra persona la riscossione della pensione, l'INPS procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione, anche utilizzando procedure di scambio di informazioni automatizzate con i Comuni.

7.6.5 - IL TRASFERIMENTO DELLA PENSIONE

Per avere una corretta comunicazione da parte dei pensionati e degli Enti pagatori, l'INPS ha uniformato i moduli per la domanda di trasferimento della pensione, ovvero i

moduli da utilizzare per le nuove pensioni, per il trasferimento nell'ambito della provincia, per il trasferimento fuori provincia e per il trasferimento del pagamento all'estero. Le nuove tipologie di moduli comprendono:

- modulo TRASF01P => utilizzato nei casi in cui il pensionato richieda il pagamento presso un ufficio postale;
- modulo TRASF01B => utilizzato nei casi in cui il pensionato richieda il pagamento presso un Istituto bancario;
- modulo TRASF01E => essere utilizzato nei casi in cui il pensionato richieda il pagamento della pensione in uno stato estero.

LA DOMANDA

La richiesta di trasferimento deve essere presentata alla Sede INPS presso la quale è in pagamento la pensione. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda e, in caso di accredito su conto bancario o postale, devono far compilare dalla banca o dalla posta la parte del modulo relativa alle coordinate per il pagamento.

7.7 - LA CONVENZIONE CON L'ARGENTINA

La Convenzione italo-argentina si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

AUTORITÀ COMPETENTI

Per l'Italia: Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ministero della sanità

Per l'Argentina: Ministero per l'azione sociale

ISTITUZIONI COMPETENTI (ORGANISMI DI COLLEGAMENTO)

Per l'Italia: **I.N.P.S.** (per le pensioni, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione, di malattia, spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed agli appartenenti ai Fondi speciali gestiti dall'INPS) - **I.N.A.I.L.** (per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - **A.S.L.** (Aziende sanitarie locali per l'assistenza malattia); **INPDAl** (per le pensioni dei dirigenti d'azienda industriale); **INPGI** (per le pensioni e l'assicurazione dei giornalisti); **ENPALS** (per le pensioni dei lavoratori dello spettacolo); **CASSE DI PREVIDENZA** (per l'applicazione dei Regolamenti comunitari europei ai liberi professionisti); **INPDAP** (per l'applicazione dei Regolamenti Comunitari europei ai pubblici dipendenti ed al personale assimilato a decorrere dal 25.10.98).

Per l'Argentina: Casse nazionali di previdenza (per le pensioni) - *Caja de Accidentes de Trabajo* (per gli infortuni e le malattie professionali) - *Caja de Maternidad* (per la maternità)

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE

Dall'Italia:

- l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
- l'assicurazione contro la tubercolosi;
- gli assegni familiari;
- i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni sopra indicate.

Dall'Argentina:

- i regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
- il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- il regime degli assegni familiari.

CRITERI SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

- **Periodo minimo di assicurazione => 52 settimane di assicurazione (1 anno);** I contributi possono essere: da effettivo rapporto di lavoro, figurativi, volontari, da f-scatto;
- **esclusione di sovrapposizione dei periodi di assicurazione =>** i periodi assicurativi maturati in Italia e nello Stato convenzionato si totalizzano a condizione che non si sovrappongono; ciascuna normativa disciplina le regole di priorità in caso di sovrapposizione di periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria.
- **lavoratori distaccati all'estero al seguito di imprese italiane =>** se distaccati in uno Stato membro dell'Unione Europea i lavoratori restano assoggettati esclusivamente alle assicurazioni italiane (secondo il Regolamento n. 1408/71, con un periodo del distacco della durata di 1 anno rinnovabile). Se i lavoratori sono distaccati in Paesi extra-U.E., vale la regola dell'assoggettamento obbligatorio in Italia, anche se l'assunzione del lavoratore italiano ha avuto luogo direttamente all'estero (L. n. 398 del 03.10.1987).

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE ITALIANA

Residenti in Italia: nessuno - è sufficiente la sola titolarità della pensione, subordinata alla verifica reddituale;

Residenti in Argentina:

- titolari di pensione con decorrenza fino al 31.01.1991: è sufficiente la sola titolarità della pensione italiana e dal 01.02.1991 la verifica reddituale;
- titolari di pensione con decorrenza dal 01.02.1991: è necessario far valere almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione da effettivo rapporto di lavoro, e la verifica reddituale;
- titolari di pensione con decorrenza dal 19.09.1992: è necessario far valere almeno 5 anni (260 settimane) di contribuzione da effettivo rapporto di lavoro, e la verifica reddituale;
- titolari di pensione con decorrenza dal 01.02.1995: è necessario far valere almeno 10 anni (520 settimane) di contribuzione da effettivo rapporto di lavoro, e la verifica reddituale.

REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI IN ITALIA

I lavoratori emigrati possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione italiana, che non è incompatibile con la contribuzione da lavoro svolto all'estero.

I requisiti per il diritto (5 anni di assicurazione in qualsiasi periodo, o 3 anni nel quinquennio precedente la domanda) sono conseguibili mediante **totalizzazione** della contribuzione estera, purché nell'assicurazione italiana risulti versato almeno 1 (una) settimana di contribuzione effettiva o da riscatto.

TOTALIZZAZIONE MULTIPLA

È possibile la **totalizzazione multipla**, ovvero la possibilità di totalizzare periodi di assicurazione maturati con questi Stati terzi (diversi cioè dalle parti contraenti):

- **Paesi legati da convenzione sia all'Italia che all'Argentina =>** Brasile, Grecia, Portogallo, Spagna, Uruguay.
- **Paesi legati soltanto all'Argentina =>** Cile e Perù.
- **Paesi legati soltanto all'Italia =>** Australia, Canada e Québec, Capo Verde, Jersey e isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia, Turchia, Venezuela, nonché i Paesi dell'Unione Europea e dell'EFTA.

RIMBORSO DEI CONTRIBUTI

Non è possibile il rimborso dei contributi. Qualora il periodo di contribuzione è inferiore ad un anno deve essere preso in considerazione dall'altro Stato.

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Non si possono trasferire i contributi versati in uno dei due Stati.

REQUISITI DELLA PENSIONE IN ARGENTINA

PENSIONE DI VECCHIAIA

Età:

- dal 1994 => 62 anni per gli uomini e 57 per le donne
- dal 1996 => 63 anni per gli uomini e 58 per le donne
- dal 1998 => 64 anni per gli uomini e 59 per le donne
- dal 2001 => 65 anni per gli uomini e 60 per le donne

Contributi: 30 anni di assicurazione

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Riduzione della capacità di lavoro al 66%.

PENSIONE AI SUPERSTITI

- Il dante causa deve essere già pensionato o aver maturato il diritto a pensione;
- solo a determinate condizioni hanno diritto anche i figli e i genitori.

INDIRIZZI UTILI IN ARGENTINA

Organismo di collegamento:

- Secretaria de Seguridad Social - Direction General de Programacion Normativa - Dipartamento Tratados de Reciprocidad - Defensa 120 - 5 Rso Oficina - 5024 - 1345 - Buenos Aires - Argentina
- Istituzione - Sistema Unico de la Seguridad Social (ANSES):
- Garenia General del Prestaciones - Departamento Convenios Internacionales - Al-sina, n. 250 - 1087 - Buenos Aires - Argentina

SCHEDA 8



IL FRIULI VENEZIA GIULIA E GLI EMIGRANTI

8.1 - LA LEGGE REGIONALE 26/02/2002, N. 7, “NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CORREGIONALI ALL'ESTERO E RIMPATRIATI”

FINALITÀ, DESTINATARI E INTERVENTI

Gli interventi che la Regione intende adottare in favore dei corregionali emigrati hanno come finalità (art.1):

- sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione;
- conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali all'estero le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
- promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della regione all'estero;
- sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.

Destinatari degli interventi sono perciò (art.2):

- a) i corregionali all'estero:
 - i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia,
 - i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73,
 - i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;
- b) i rimpatriati = i corregionali che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni (documentata da certificazioni rilasciate da Comuni, autorità o enti previdenziali stranieri o italiani), hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni;
- c) i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

Ne sono esclusi i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

Gli interventi in favore dei corregionali devono essere finalizzati a (art. 3):

- a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, tramite concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive, per l'inserimento lavorativo, per la formazione e riqualificazione professionale;
- b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione e assicurare alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero (rientrano in questa voce le iniziative di organizzazione di autonome attività d'informazione);

- c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà egionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine (le iniziative culturali possono essere rivl- te anche a corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale);
- d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di ag- giornamento professionale dei corregionali all'estero, e gli interscambi tra giovani residenti e discendenti dei corregionali all'estero (incluse iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione);
- e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero;
- f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni regionali per la promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia.

La Regione si impegna inoltre a promuovere con le competenti autorità statali la stipula- zione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il ricono- scimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.

ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANISMI

1) **Osservatorio sui corregionali all'estero**, il cui funzionamento deve essere definito da un'apposita deliberazione della Giunta regionale (art.3);

2) **Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati** (art.7), organo consultivo che ha compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.

Il Comitato – costituito con decreto del Presidente della Regione ed in carica per 5 anni - si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per esaminare lo stato di attuazione del- le politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati; formulare propo- ste sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale; esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale; esprimere pa- rere sulle richieste di riconoscimento di interesse regionale di associazioni, enti e istitu- zioni.

3) **Coordinamento permanente di segreterie**. Il *Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati* e la *Consulta regionale dell'immigrazione* eleggono infatti i membri della proprie segreterie permanenti (art.9), composte da 3 membri, che hanno il compito di cu- rare il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e di assicurare il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazio- ne. Le due segreterie si riuniscono congiuntamente, almeno una volta ogni quattro mesi, con i compiti di individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati; definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del Comita- to e della Consulta; verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.

Al Presidente della Regione è infine data facoltà di indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero (art.14).

FONDO PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO

Per il finanziamento degli interventi previsti da questa legge ed al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni impegnate nel settore dell'emigrazione viene istituito il *Fondo per i corregionali all'estero*(art.5) .

Gli stanziamenti per il Fondo sono annualmente definiti dalla legge finanziaria regionale, con una ripartizione alle singole associazioni stabilita sulla base del rilievo delle attività svolte e proposte. Le domande per il finanziamento vanno presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispetto al *Piano triennale*, corredate del programma di attività e del bilancio di previsione. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno di riferimento(art.13).

PIANI TRIENNALI DI INTERVENTO E PROGETTI

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati (art.4). La stessa approva (entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento) il piano triennale di interventi per i corregionali emigrati, articolato in progetti presentati entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento (art.6).

I progetti devono specificare:

- a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
- b) i tempi e le modalità di attuazione;
- c) le modalità di finanziamento.

Nella realizzazione di questi interventi (art.4) sono coinvolte le Province, Comuni e altri enti locali della Regione, insieme ad istituzioni pubbliche e forze sociali, con particolare attenzione al sostegno e valorizzazione dell'operato delle associazioni impegnate nel settore. Sono incentivate le iniziative che nascono dalla concentrazione di enti, associazioni e istituzioni (art.14).

Per l'anno 2002, sono state date priorità di attenzione alle iniziative riguardanti azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, che hanno impegnato almeno il 50% del budget di finanziamenti previsti per ogni associazione (art.15)

RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE DI INTERESSE REGIONALE

L'Amministrazione regionale riconosce la *funzione d'interesse regionale* svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno 5 anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati (art.10). Il riconoscimento viene richiesto presentando domanda al Servizio Autonomo per l'Emigrazione, corredata con la necessaria documentazione relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni, alla struttura organizzativa (art.10).

È prevista anche la possibilità per la Regione di riconoscere funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse (art.12).

8.2 – GLI INTERVENTI PREVISTI PER GLI EMIGRANTI CHE RIENTRANO

8.2.1 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA

Beneficiari: emigrati, loro familiari e discendenti con cittadinanza italiana, rientrati definitivamente in Regione da non più di 2 anni e dopo una permanenza all'estero non inferiore a 5 anni, di ridotta capacità economica e che entro il primo anno dalla data di rimpatrio sono privi di occupazione od in attesa di pensione.



Rivolgersi al **Comune di residenza**, che ha il compito di istruire la pratica, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e valutare l'accogliibilità della domanda.

I contributi possono essere di due tipi:

- **Un contributo di €387,34 mensili per un periodo massimo di 12 mesi**, che cessa quando il beneficiario trova un'occupazione retribuita per un importo superiore a € 387,34. In presenza di un reddito mensile inferiore a questo importo, il contributo viene erogato per differenza. La spesa massima **per ogni singolo emigrante o nucleo** familiare che rimpatria è di € 4.880,52, comprensivo dell'importo del 5% spettante alle Amministrazioni comunali.
- **Un contributo “una tantum” di €2.582,28** che può essere erogato per affrontare gravi difficoltà contingenti. Non è cumulabile con il precedente e può essere erogato anche a soggetti titolari di un reddito, nel caso in cui i servizi assistenziali dell'Ente Locale ne ravvisino la necessità.



NOTA BENE!

Gli emigrati che rimpatriano, e i loro discendenti fino al terzo grado, **entro un anno dal rimpatrio** hanno diritto alle agevolazioni e ai contributi per la prima casa come i cittadini residenti del Friuli Venezia Giulia, cioè a contributi e mutui agevolati, con i limiti e nei modi previsti dai bandi, che si trovano presso le Direzioni dei Servizi tecnici, una per ogni capoluogo di provincia (Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone).

Possono partecipare ai bandi per l'assegnazione in affitto degli alloggi pubblici di proprietà delle ATER (ex Istituti Case Popolari), nei quali possono avere anche una riserva di posti (fino al 30% degli alloggi disponibili). Bisogna scegliere un solo Comune in cui fare domanda. La domanda può essere inviata anche dall'estero, ma in caso di assegnazione bisogna essere pronti a occupare l'alloggio entro 60 giorni.

Le ATER della regione sono cinque, una per ogni capoluogo di provincia, più una a Tolmezzo per la Carnia e l'Alto Friuli.

Non ci sono altri contributi per la casa apposti per gli emigrati.

Il tempo necessario per trovare una casa nella regione può essere abbastanza lungo e questa deve essere una variabile da tenere bene in considerazione nella costruzione di un progetto di rientro.

8.2.2 - SOGGIORNI PER ANZIANI

Beneficiari: emigranti , loro familiari e discendenti che risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale che abbiano **superato il 60° anno** di età e che rientrino, **temporaneamente**, in regione. Consiste nella totale copertura delle spese di viaggio e degli oneri di assicurazione contro infortuni e malattie.



Rivolgersi al **Comune di residenza**, che ha il compito di istruire la pratica, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e valutare l'accogliibilità della domanda.

8.2.3 - INCENTIVI PER IL MINIMO PENSIONISTICO

Ai sensi della L.R.51/78 viene concesso all'emigrante **rimpatriato definitivamente**, ai superstiti dello stesso, residenti nel territorio regionale, un contributo a rendiconto fino all'80% e fino ad un massimale di € 4.131,66 per il pagamento dei contributi INPS diretti al riscatto di lavoro subordinato **prestato in paesi esteri privi di convenzione internazionale**, che riconosca la copertura in materia di assicurazione sociale. Il Contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi utili per la pensione di invalidità, vecchiaia, superstiti.

8.2.4 - INCENTIVI PER L' ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

Beneficiari: imprese, società o cooperative, aventi sede in Regione, che assumono alle proprie dipendenze o come soci lavoratori, emigrati loro familiari e discendenti, cittadini italiani, rimpatriati definitivamente da non oltre due anni nel territorio regionale e dopo una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni.

L'importo massimo di € 2.582,28 (30% della spesa ritenuta ammissibile) viene concesso, a rendiconto, quale partecipazione alle spese inerenti gli oneri mutualistico previdenziali.

La domanda deve essere inoltrata entro 1 anno dall'assunzione.



NOTA BENE!

Per trovare lavoro l'emigrante rientrato può rivolgersi al sistema di collocamento pubblico - presso le sedi delle Direzioni Provinciali del lavoro - o al sistema privato delle agenzie interinali (agenzie di mediazione lavorative).

Si tenga presente che i profili lavorativi nei quali è meno difficile trovare occupazione sono quelli a carattere medio-basso.

8.2.5 - INCENTIVI PER L' AVVIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Beneficiari: emigrati , loro familiari e discendenti, cittadini italiani, rientrati definitivamente in Regione da non oltre due anni, dopo una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni e che avviano un'attività in Regione.

Sono contributi a fondo perduto e possono ammontare a:

- fino ad un massimo di € 10.329,14 (35% delle spese rendicontate) per imprese individuali
- fino ad un massimo di € 15.493,71 (45% delle spese rendicontate) per imprese societarie

- fino ad un massimo di € 20.658,28 (50% delle spese rendicontate) per imprese cooperative o di produzione lavoro.

L'incentivo richiesto da società od imprese viene concesso in misura proporzionale al numero dei soci rimpatriati.

La domanda va presentata entro 2 anni dalla data di rimpatrio.

Trattandosi di contributi che vengono erogati su spese già effettuate, presuppongono una certa disponibilità finanziaria di partenza da parte dell'imprenditore.

8.2.6 - INTERVENTI PER IL REINSERIMENTO SCOLASTICO

Beneficiari: emigrati, loro familiari e discendenti, cittadini italiani, che siano rientrati definitivamente in Regione da non oltre due anni e dopo una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni.

I contributi previsti sono di 3 tipi:

1. **Incentivi per spese di convitto e di soggiorno, per studenti che frequentano scuole od università in Regione e che hanno la famiglia (entrambe i genitori) all'estero.** Viene erogato direttamente al richiedente, nella misura massima di € 2.324,06 a copertura dell'80% delle spese di convitto o semiconvitto oppure di € 1.549,37 quale importo forfetario che non richiede la presentazione di giustificativi di spesa
2. **Contributo erogato, tramite le istituzioni scolastiche alle quali spetta accertare la sussistenza dei singoli requisiti previsti dalla normativa.** Viene erogato alla scuola e permette di affiancare allo studente un insegnante di supporto per l'apprendimento della lingua italiana o di altre discipline proprie del nostro ordinamento scolastico, per un massimo di 100 ore per anno scolastico, pari a € 2.711,40 per alunno (comprensivo del 5% di spese gestione spettante alla scuola).
3. **Contributo erogato**, nella misura limite di € 2.582,28 pari all'80% del costo **per un massimale di 100 ore di lezione.** Viene erogato a rendiconto direttamente allo studente maggiorenne che necessita di lezioni di italiano per l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, *oppure alla famiglia od allo studente* maggiorenne qualora l'istituzione scolastica frequentata non abbia attivato il corso di cui al punto 2).



Rivolgersi alla struttura scolastica frequentata per la richiesta di maggiori informazioni e l'avvio delle pratiche relative ai sostegni scolastici.

8.2.7 – CONTRIBUTI PER IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE

Beneficiari: emigrati loro familiari e discendenti, cittadini italiani, che siano rientrati in Regione da non oltre due anni, dopo una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni e che abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo.

Il contributo viene concesso al richiedente a corso ultimato, come rimborso dell'80% del costo sostenuto per la partecipazione ad un corso professionalizzante presso un istituto avente sede in Regione, per un importo massimo di € 1.032.91 per ogni beneficiario.



ATTENZIONE!

I contributi e i sostegni non prevedono: sconti sulle tariffe aeree per coloro che rientrano; contributi per il trasporto delle masserizie dall'estero; contributi per l'attivazione di utenze luce, acqua, gas, telefono o altro; specifici contributi per l'acquisto o affitto di nuovi alloggi; specifici interventi per la ricerca di un posto di lavoro.

8.3 – LE INIZIATIVE FINANZIATE DALLA REGIONE

La Regione Friuli Venezia Giulia interviene a finanziare iniziative a favore dei coregionali emigrati e/o dei loro discendenti realizzate anche con il concorso delle Associazioni di emigranti – fra le quali rientra l'ALEF.

Sono contributi erogati alle associazioni, enti organizzazioni per progetti di formazione o a carattere culturale.

8.3.1 - SOGGIORNI CULTURALI, DI STUDIO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GIOVANI

Beneficiari: emigrati loro familiari e discendenti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, residenti all'estero.

Gli interventi sono di 3 tipi

1. Soggiorni collettivi organizzati direttamente dall'Amministrazione regionale mediante stipula di convenzioni con Enti pubblici, istituti scolastici ed Universitari
2. Soggiorni collettivi che hanno come soggetti referenti Enti locali ed Associazioni riconosciute dell'Emigrazione (contributo concesso fino al 100% dell'importo preventivato, salva la partecipazione finanziaria dei partecipanti).
3. Soggiorni individuali per frequenza in regione, a corsi presso istituzioni culturali o di ricerca, istituti di formazione professionale, aziende, enti economici, studi professionali. La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato all'Amministrazione regionale o tramite Enti locali od associazioni riconosciute dell'Emigrazione. Il contributo, fino al 100% delle spese per i non abbienti, per un periodo massimo di permanenza di 180 giorni viene concesso per un massimale di 5.164,57 €.

8.3.2 - EDITORIA

Beneficiari: le istituzioni dell'emigrazione, i coregionali all'estero, nonché i coregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

Si possono distinguere due tipi di intervento:

- l'Amministrazione regionale provvede direttamente alla stampa, acquisto e diffusione di materiale bibliografico, audiovisivo ed informatico attinente le tematiche dell'emigrazione
- l'Amministrazione regionale provvede a sostenere la redazione, stampa e diffusione di materiale editoriale, acquisto e divulgazione di audiovisivi e materiale informatico di interesse regionale o relativo al settore emigrazione mediante la concessione di contributi, agli Enti locali, Enti, Associazioni ed istituzioni degli emigrati, per un importo fino al 90% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 77.468,54 €

8.3.3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE

Per realizzare iniziative di carattere informativo, sociale e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la Regione ed a conservare le diverse identità culturali e linguistiche del Friuli Venezia Giulia. Per l'attuazione degli interventi l'Amministrazione regionale, agisce direttamente oppure avvalendosi degli Enti locali e delle Associazioni riconosciute dei corregionali all'estero (alle quali viene concesso, per la realizzazione delle iniziative, un contributo fino al 90% delle spese ammissibili).

8.3.4 - PREMI PER TESI DI LAUREA SULLA REGIONE

Vengono concessi premi di laurea per un importo di 1.549,37 € a neo laureati o emigrati, loro familiari e discendenti, residenti all'estero od in altre regioni Italiane che abbiano redatto tesi di laurea su argomenti relativi all'emigrazione o sulla realtà del Friuli Venezia Giulia.

8.3.5 - RICERCHE E STUDI

Per la realizzazione di studi e ricerche sui movimenti migratori di interesse regionale, l'A.R. può esperire gare invitando gli Enti, Associazioni, Istituzioni degli emigrati ed istituti di ricerca.

8.3.6 – IL 2002: ANNO DELL'EMERGENZA ARGENTINA

In considerazione della particolare e grave situazione dell'Argentina, l'Amministrazione regionale ha avviato un programma di interventi a favore dei corregionali emigrati in questo paese, dando vita ad un "piano d'azione" articolato in due filoni di intervento:

- la promozione di azioni per gestire l'emergenza sociale, in particolare in campo sanitario ed alimentare in collaborazione con le Associazioni di corregionali all'estero e la Caritas (in questa tipologia di interventi rientra la convenzione firmata per l'acquisto e l'invio di medicinali a sostegno dell'attività sanitaria);
- la concessione di contributi straordinari nell'arco del triennio 2002-2004 alle Associazioni di corregionali all'estero per progetti pilota di rientri mirati in base alle esigenze specifiche del mercato del lavoro locale e per progetti relativi alla realizzazione di corsi di formazione professionale.

8.4 – IL PROGETTO ALEF – RADIO ONDE FURLANE “FRIÛL IN RÊT”

Nel corso del viaggio in Argentina compiuto da alcuni dirigenti dell'ALEF nel corso del 2001 sono stati presi contatti con *Radio Comunicar* di Colonia Caroja, un'emittente locale che diffondeva un notiziario prodotto per l'estero da Radio Onde Furlane di Udine e trasmesso in lingua friulana.

Da questo primo incontro è nata l'idea di articolare uno specifico progetto di informazioni rivolto ai corregionali d'Argentina, ai quali si propongono informazioni dall'Italia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia utilizzando sia i canali audio (radio locali), sia i canali multimediali (Internet).

Il progetto prevede la redazione e la diffusione di un notiziario settimanale in lingua friulana che può essere fruito anche via Internet attraverso il sito ufficiale dell'ALEF, www.alef-fvg.it.

Il notiziario ha la durata di 5 – 6 minuti nella versione audio e comprende 10/12 notizie nella versione testo - notizie di carattere generale (cronaca, politica, ambiente, cultura, sport), con una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda i rapporti fra le comunità friulane del Friuli Venezia Giulia e quelle d'Argentina.

È redatto in lingua friulana nella versione audio; in lingua friulana, italiana e spagnola nella versione testo.

Il progetto viene realizzato dall'ALEF tramite collaborazione con *Radio Onde Furlane – Cooperativa di Informazione Friulana s.c.a.r.l.* di Udine (cooperativa di produzioni multimediali e servizi linguistici), con *Radio Comunicar* di Colonia Caroja (Argentina) e con i circoli ALEF in Argentina.